

CLXXVIII.

TORNATA DI SABATO 10 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente annunzia che il presidente della Corte dei conti ha trasmesso un elenco di decreti registrati con riserva nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. = Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza — Discorrono sugli articoli i deputati Ricci, Pais, Baccarini, Torraca, Nocito, Napodano, Franchetti, Di San Donato, Cavalieri, Colombo, Guicciardini, Brunialti, Plastino, Rubichi, De Renzis. Cavalletto, il relatore deputato Curcio ed il presidente del Consiglio. = È data comunicazione di una interpellanza del deputato Colombo.*

La seduta comincia alle ore 2.40 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4367. Onorio Ruggerini ed altri 87 contribuenti agricoltori dei Comuni di Suzzara e di Motteggiana chiedono che sia condonato l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile agli affittavoli e mezzadri di quei Comuni, finchè durino le attuali tristi condizioni agricole.

Registrazioni fatte con riserva dalla Corte dei conti.

Presidente. Dal presidente della Corte dei conti è pervenuta la seguente lettera:

“ Roma 31 ottobre 1888.

“ In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867 n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. gli elenchi delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella

prima quindicina di luglio, di agosto, di settembre e nella seconda quindicina di ottobre p. p.

“ Il presidente

“ Duchoquè. ”

Quest'elenco sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Oddone, di giorni 8. Per ragioni di salute, l'onorevole Lunghini, di giorni 15. Per ufficio pubblico, l'onorevole Buttini di giorni 10.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge relativo alla sicurezza pubblica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Presento alla Camera alcune aggiunte alla legge in discussione; di parte delle quali avevo fatto promessa fin da quando fu discussa e votata la legge comunale e provinciale. Le ho presentate anzi tempo, affinchè i deputati possano averne conoscenza e tenerle presenti.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di queste aggiunte, le quali sono già stampate, e saranno distribuite quanto prima.

La discussione rimase sospesa all'articolo 20, che fu dalla Camera approvato.

Passeremo ora alla discussione del capo V: *Della prevenzione d'infortuni e disastri*.

“ Art. 21. Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

“ Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

“ Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento, o con l'arresto sino ad un mese. ”

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

“ Art. 22. L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polvere od altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per la proprietà.

“ Il contravventore è punito a termini dell'articolo 439 del Codice penale.

“ La lavorazione non autorizzata di polveri, di fuochi d'artificio e di materie esplosive è punita coll'arresto sino a tre mesi, e coll'ammenda sino a lire cinquecento. ”

(È approvato).

“ Art. 23. La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai, ovvero al deposito di una somma ragguagliata a lire cinquecento per ogni operaio impiegato nello stabilimento; questa somma sarà erogata, salvo ogni diritto d'indennizzo, a sollievo degli infortuni cagionati da eventuali esplosioni.

“ L'assegnazione dei sussidi si fa da una Commissione composta di un delegato del prefetto, del sindaco e del proprietario dello stabilimento o del suo rappresentante. ”

L'onorevole Ricci ha facoltà di parlare.

Ricci. Io vorrei pregare la Commissione e l'onorevole ministro di accettare una lieve modificazione a quest'articolo nel senso seguente. L'articolo proposto dalla Commissione stabilisce di lasciare all'industriante o almeno al proprietario dell'opificio, l'alternativa fra il deposito di lire cinquecento, e l'assicurazione della vita degli operai. Ora, poichè noi abbiamo un'istituzione che funziona già nello Stato, cioè la Cassa nazionale per gl'infortunii, io crederei opportuno di togliere senz'altro quest'alternativa, e che si subordinasse la concessione dell'industria all'assicurazione della vita degli operai.

In questo caso diverrebbe inutile l'ultimo capoverso dell'articolo, cioè quello relativo alla distribuzione del sussidio, perchè essendo assicurati gli operai probabilmente presso la Cassa nazionale, sarà questa che farà la distribuzione dei sussidi secondo il suo regolamento.

Io spero che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro vorranno accettare questa modificazione dell'articolo.

Presidente. Onorevole relatore?

Curcio, *relatore*. La Commissione si associa volentieri alla proposta dell'onorevole Ricci. Il signor ministro aveva nel suo disegno di legge seguito un'altra via, quella del deposito portato sino a lire 1000. Ma la Commissione ha creduto fare un primo passo ed associare i due sistemi, quello del deposito e quello della assicurazione sulla vita.

Ha perciò ristretto il deposito a lire 500 per isfuggire il pericolo di inceppar troppo in caso diverso le nostre industrie con richiedere dai grandi industriali deposito di somme ingenti. Ma dal momento che l'onorevole Ricci propone di seguire il sistema radicale, ch'è del resto molto commendevole e che può riescire grandemente utile agli operai, la Commissione unanimemente, fra quanti siamo qui, accetta la proposta di attenersi esclusivamente all'assicurazione sulla vita degli operai. Talchè l'articolo verrebbe a terminare così:

“ La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

Presidente. L'onorevole ministro accetta questa modificazione?

Crispi, ministro dell'interno. Accetto.

Presidente. Dunque l'articolo 23 sarebbe ridotto a questa forma: " La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai. " E tutto il resto è cancellato.

Curcio, relatore. Precisamente.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 23 così modificato.

(È approvato).

L'onorevole ministro dell'interno comprende tra le sue nuove proposte che la Camera ha sott'occhio questa nuova formula dell'articolo 24:

" Non si possono sparare, in occasione di feste o di solennità civili o religiose, mortai, mortaretti, petardi nè altre specie di macchine esplodenti.

" Il contravventore è punito a' termini del Codice penale. "

La Commissione vuole esprimere il suo parere?

Curcio, relatore. Per giustificare la condotta della Commissione sento il dovere di dichiarare alla Camera che l'articolo 24, ch'era nel progetto originale del signor ministro, è stato soppresso per la ragione che nel progetto del Codice penale, che la Camera ha già discusso, vi è l'articolo 444 il quale dice: " Chiunque, senza licenza dell'autorità, in luogo abitato o nelle vicinanze di esso ovvero lungo o contro le vie pubbliche, spara armi da fuoco, od accende fuochi d'artificio, o macchine esplodenti, ovvero faccia altre accensioni ed esplosioni pericolose, ed incommode, quando il fatto non costituisca reato più grave, sarà punito con l'ammenda di lire 500, alla quale può aggiungersi l'arresto per 15 giorni. "

Ora il ministro propone un articolo relativo allo stesso argomento ma contenente disposizioni più severe: e la Commissione osserva che se intenzione del ministro col suo articolo aggiuntivo fosse quella di coordinarlo con l'articolo 444 del Codice penale, essa non avrebbe difficoltà di accettarlo, ma se il ministro propone l'articolo con l'idea che esso debba stare da sè senza preoccupazione del coordinamento, allora la Commissione non potrebbe accettarlo. Quindi io prego il signor ministro di voler dichiarare quale sia il suo proponimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Il concetto del coordinamento di questo disegno di legge col Codice penale è accolto e previsto in un articolo successivo, e quindi rimane bene inteso che tale coordinamento dovrà aver luogo. Ciò posto, io sono assolutamente contrario a queste male abitudini di esplodere mortai, mortaretti, petardi e fuochi d'artificio, non solo perchè so quali e quanti danni ne derivino, ma ancora perchè mi pare che sia tempo di combattere nel paese certi costumi semibarbari. Desidererei quindi che in questa legge fosse chiaramente espresso un tale concetto; quando poi si verrà al coordinamento, si vedrà se debba accettarsi il sistema mio o quello del Codice penale; o se entrambi si possano accogliere e contemperare.

Pais. (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pais. (Della Commissione). Io non intendo di difendere abitudini che possono produrre gravi inconvenienti, ma prego l'onorevole ministro dell'interno di non dimenticare che certe consuetudini formano gran parte della vita popolare di molte provincie. Egli ha ragione di impensierirsi dei danni che provengono dall'abuso dello sparo dei mortaretti o d'altro; ma danni nascono anche da molte altre cose che non sono proibite.

Io trovo che è dovere di un ministro dell'interno, per quanto dipende da lui, di far sì che si usino tutte le cautele possibili acciò non avvengano disgrazie; ma il privare affatto specialmente i piccoli villaggi di un divertimento che oltre all'essere tradizionale è il solo divertimento possibile, mi pare sia troppo. Quindi io lo pregherei di non volere distruggere tutte in una volta abitudini che anche io comprendo che non sono del tutto buone, ma che non sono delittuose, e di voler piuttosto far sì che l'autorità di pubblica sicurezza prenda tutte le disposizioni possibili perchè gli spari dei mortaretti o d'altro non arrechino danni per concordare il divertimento degli uni con la sicurezza degli altri.

L'impedire del tutto questi usi mi pare troppo radicale; è più radicale di me, l'onorevole ministro. (Si ride).

Presidente. Onorevole ministro dell'interno, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

Crispi, ministro dell'interno. Vi insisto.

Presidente. La Commissione lo accetta?

Curcio, relatore. La Commissione ha opinione

diversa da quella dell'onorevole ministro; quindi ognuno di noi resta libero di votare come crede.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccarini. Io pregherei Governo e Commissione di volersi mettere d'accordo sopra cose che hanno un'importanza maggiore di quella che possa parere. La Commissione è composta di nove membri, ond'io non posso accettare quale voto della Commissione quello emesso dai tre membri ora presenti sopra un articolo che appare all'improvviso.

Crispi, ministro dell'interno. L'articolo c'era già.

Baccarini. Quindi pregherei la Commissione di fare su questo articolo, come ha fatto per il resto della legge, la sua relazione scritta e di lasciare a noi il tempo di esaminarla.

Presidente. Convieni che l'onorevole Baccarini osservi, che questo articolo esisteva già nel disegno di legge e che fu soppresso dalla Commissione. Ora il Ministero, come è nel suo diritto, ripropone lo stesso articolo modificato quale emendamento. Se si trattasse di una disposizione nuova la sua osservazione sarebbe giusta; ma non si tratta che della riproduzione di una disposizione che si trovava già nel disegno di legge ministeriale e che la Commissione ha soppresso dicendone le ragioni nella sua relazione.

Baccarini. Io non contesto nessun diritto, ma reclamo il mio. Adesso è stato distribuito un foglio, in cui si comprendono cinque articoli intestati in questo modo: Articoli aggiunti al disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

L'onorevole presidente, il quale è buon giudice dei diritti parlamentari, vorrà spero tutelarli, e pregare anch'esso la Commissione di riferire sopra questi cinque articoli nelle forme regolari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Io credo che l'onorevole ministro dell'interno possa ritirare quest'aggiunta perchè nel Capo 8° del Codice penale è chiaramente detto quello che egli vuole. L'articolo 444 del Codice penale così dispone: Chiunque, senza licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle vicinanze di esso, ovvero lungo le vie pubbliche, spara armi da fuoco, o accende fuochi d'artificio o macchine esplodenti, ecc. Dunque si l'uno che l'altro di questi articoli esprimono l'identico concetto e quindi il nuovo articolo 24 può benissimo essere soppresso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Volevo io pure osservare che l'articolo

444 del progetto di Codice penale già da noi approvato contiene tutto quello che propone l'onorevole ministro dell'interno, giacchè vi si parla d'ogni genere di esplosioni od accensioni pericolose. Credo pertanto che la Commissione abbia fatto bene a sopprimere l'articolo ministeriale, perchè sarebbe stata una ripetizione inutile.

Comprendo che ci sarà il lavoro di coordinamento, ma non bisogna introdurre nelle leggi dei difetti sol perchè poi ci sarà il modo di correggerli. Il lavoro di coordinamento importa lavoro d'armonia tra disposizioni diverse che sieno tra loro in tutto od in parte discordanti. Ora tra l'articolo 24 di questa legge, e l'articolo 444 del progetto di Codice penale non c'è contraddizione, ma qualche cosa di più che la stessa concordia: c'è l'identità e la ripetizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Io non sono dell'avviso dell'onorevole Nocito. Io credo che l'articolo debba rimanere come trovasi scritto, salvo a vedere se sia preferibile approvare l'articolo come era in origine proposto dal Ministero, o la nuova formula oggi presentataci.

Le leggi sulla pubblica sicurezza sono un complemento del Codice penale, ma non è nuovo il caso che uguali disposizioni si trovino nell'una e nell'altra legge; giacchè in questa legge si tratta di prevenire, mentre il Codice penale provvede alla repressione dei reati.

Ma io credo che, trattandosi di simili infrazioni, sia preferibile la primitiva formula del disegno di legge, secondo la quale, senza l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, non si possono sparare mortari e simili. L'onorevole ministro dell'interno, con lodevole pensiero, accennando a queste che sono veramente abitudini semibarbare, avrebbe sostituito un articolo con cui è tolta la facoltà di sparare in occasione di feste civili, o religiose, mortari, mortaretti, od altre macchine esplodenti; ma io lo pregherei di ritornare sulla primitiva formula dell'articolo, la quale permette la soppressione graduale di questi usi poco civili.

Vi sono dei paesi, come osservava l'onorevole Pais, nei quali questo divertimento costituisce proprio la vita. Ora in questi paesi l'autorità di pubblica sicurezza userà di una discrezione maggiore; mentre vi sono paesi nei quali, senza offendere il sentimento pubblico, questo permesso può esser negato.

Ecco perchè io crederei, che, senza sopprimere l'articolo, possa mantenersi quello presentato col

disegno di legge, e pregherei quindi l'onorevole ministro di voler abbandonare la formula ora proposta.

Presidente. L'onorevole Franchetti ha facoltà di parlare.

Franchetti. Ho chiesto di parlare per un semplice schiarimento.

La nuova formula dell'articolo 24 proibisce incondizionatamente lo sparo di mortari, mortaretti, ed altre cose simili, cioè arriva fino ad escludere la girandola, che si fa in Roma.

Per parte mia approvo questa disposizione poichè credo siano queste spese inutili e che non approdano a nulla; ma desidererei sapere se sia proprio questa l'intenzione dell'onorevole ministro. (*Segni di affermazione dell'onorevole ministro dell'interno*).

L'onorevole ministro mi fa segno di sì ed io approvo; ma allora c'è una contraddizione fra l'articolo 444 del Codice penale e questo nuovo articolo; uno distrugge l'altro.

Crispi, ministro dell'interno. Sì.

Franchetti. S'intende dunque che verrà distrutto l'articolo 444 del Codice penale, ed io quindi approverò l'articolo.

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Non avrei creduto che un argomento di così poca importanza in materia legislativa potesse provocare una discussione così lunga; e, per desiderio di affrettare l'approvazione della legge, sarei anche tentato di non insistere in questa disposizione; nulla di meno è bene che la Camera lo sappia, si parte da due principi diversi...

Il Codice penale ammette questi spari, previo il permesso della pubblica autorità; io sono di opposto avviso, e ritengo che si debbano assolutamente proibire. Vedete Napoli. Non c'è stato mai un questore che abbia avuto il coraggio di impedire gli spari che si fanno la notte di Natale, eppure sapete quanti danni in quella città derivano da tale barbarie! Così nei piccoli comuni, dove la polizia è esercitata dai sindaci, trovatemi un sindaco che abbia il coraggio di negare un permesso di questo genere.

Per questo, ritengo la mia proposta più pratica: anzi la sola pratica.

Se però la Camera vuol lasciare le cose nello *statu quo*, io non insisterò. Non si tratta di una questione politica, ma di una questione di civiltà dei costumi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Le poche osservazioni che ho fatte non mi furono suggerite da questo articolo, ma invece da tutti gli articoli che sono stati distribuiti testè. Ora però che in certo modo vedo portata la questione sul merito dell'articolo, mi permetterò anch'io di dire la mia povera opinione.

Io sono d'avviso che il voler regolare la vita del paese con un solo, identico criterio non sia un buon sistema.

Noi proibiremo il più innocente dei divertimenti in un paese deserto di montagna: poi lasceremo che accadano gravissimi inconvenienti nelle grandi città a seconda delle occasioni. Io certamente non sono favorevole alle troppe prescrizioni poliziesche, non perchè non ammetta che il Governo debba avere diritti e forti diritti in materia di ordine pubblico, ma perchè generalmente questi poteri del Governo finiscono, nei piccoli paesi, nelle mani di qualche impiegatuccio il quale fa consistere tutta la sua abilità nel rendere difficile l'applicazione di una disposizione di legge per mettere al coperto la propria responsabilità. Ma senza entrare adesso in argomenti che si dilungherebbero troppo dall'articolo in discussione, io penso che il ministro farebbe assai meglio ad introdurre nella legge un articolo, se non conforme a quello che la Commissione, non so perchè, ha radiato, ma col quale si riservasse all'autorità politica il diritto di dare o non dare il permesso di sparare mortaretti o petardi. Perchè io non vedo quale colpa possa commettere un uomo che spari mortaretti o petardi sulla vetta di una montagna procurando un innocuo divertimento ad una intiera popolazione.

Si dia dunque facoltà all'autorità politica di concedere il permesso quando creda che l'ordine pubblico non possa esser turbato.

Presidente. La sua proposta equivarrebbe al ripristinamento dell'articolo dapprima proposto dal Ministero.

Baccarini. Sissignore.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Curcio, relatore. Io sono lieto di annunziare al nostro illustre collega Baccarini, che se egli guarda l'articolo 444 del Codice penale, di cui ho avuto l'onore poco fa di dare lettura, vedrà che vi si trova appunto quello che egli desidera. Quindi se la Commissione ha tolto l'articolo 24 dell'attuale progetto non l'ha tolto già perchè volesse lasciare un'assoluta libertà agli spari di

qualunque natura si fossero, ed in qualunque luogo e in qualunque tempo, ma perchè ha trovato che il concetto formulato nell'antico articolo 24, era già espresso nell'articolo 444 del Codice penale. In esso è incluso il concetto che l'autorità politica possa dare la licenza degli spari.

Di San Donato. Domando di parlare.

Curcio, relatore. L'onorevole ministro che prima con l'articolo 24 dava facoltà alle autorità di pubblica sicurezza di permettere gli spari e i fuochi d'artificio, invece vorrebbe ora far prevalere un concetto più radicale (e a questo concetto non si accostano nè l'onorevole Pais nè l'onorevole Baccharini) cioè quello di proibire assolutamente questo abuso, chiamiamolo pure così.

Io non dico quale sia, in questa materia la mia opinione, perchè è troppo di poco momento per occupare la Camera; dirò solo che se è vero che questa abitudine degli spari, in certe occasioni, costituisce un pericolo per alcune popolazioni, per esempio, quella di Napoli, dove a Natale molte persone vanno col braccio al collo e molte altre all'ospedale...

Di San Donato. Ora è diminuito molto!

Curcio, relatore... tuttavia il proibire addirittura questi spari non sarebbe conforme alle abitudini del paese...

Crispi, ministro dell'interno. Per non far perder tempo alla Camera, ritiro l'articolo.

Curcio, relatore... e quindi converrebbe ancora lasciare all'autorità di pubblica sicurezza il permettere, o non permettere questo divertimento. E siccome questa facoltà è già compresa nel Codice penale, la Commissione ritiene inutile ripeterlo in questa legge; ma se si vuol richiamare in vigore il vecchio articolo, la Commissione non si oppone.

Di San Donato. Ho domandato di parlare.

Presidente. L'ho iscritto; ma prima di lei c'è l'onorevole Mel.

Onorevole Mel, ha facoltà di parlare.

Mel. Essendo ritirato l'articolo, rinunzio a parlare.

Presidente. L'onorevole di San Donato ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Io accetto il primitivo articolo del Ministero, ma non concordo col relatore nella opportunità di sopprimerlo.

Curcio, relatore. C'è nel Codice penale!

Di San Donato. Ma il Codice penale interviene dopo il fatto compiuto, mentre le leggi di polizia debbono segnare la via per evitare di incorrere nelle penalità stabilite dal Codice penale. Così la materia era regolata anche dalle antiche leggi na-

poletane con divieti e limitazioni per cui ogni cittadino poteva sapere quello che era lecito e quello che non lo era.

Mi permetto quindi di pregare la Commissione di non insistere nella soppressione del primitivo articolo del Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io voleva dire una cosa sola, ed è questa.

L'onorevole ministro dell'interno nelle sue ultime dichiarazioni, e con l'ultimo emendamento ha accennato ad un sistema assolutamente diverso da quello che informava il primitivo progetto ministeriale, cioè all'assoluto divieto di fare esplosioni od accensioni pericolose; in modo che l'Autorità non possa più dare alcuna licenza di questo genere, e ciò per la frequenza dei danni che derivano dallo sparo di fuochi d'artificio, di mortari, mortaretti, e simili, specialmente in occasione di popolare concorso, anche quando sia fatto col consenso della pubblica autorità.

Certo lo scopo dell'onorevole ministro è commendevolissimo, ed anch'io desidero che si faccia tutto il necessario per accrescere le cautele e per diminuire il pericolo.

Non parmi però che questo desiderio possa incarnarsi in questa legge con un assoluto divieto, perchè molte persone vivono dell'industria pirotecnica, nè si possono mutare ad un tratto le abitudini d'un popolo che solennizza con spari e con l'incendio di macchine pirotecniche le sue feste religiose e civili.

Io credo che il desiderio dell'onorevole ministro potrebbe meglio venire attuato con una maggiore severità e cautela nel dare la licenza.

Infatti nell'articolo 444 del progetto del Codice penale si parla in genere di licenza dell'autorità senza indicare quale debba essere questa autorità.

Nell'articolo 24 del disegno di legge della pubblica sicurezza si accenna alle licenze dell'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale può essere qualche volta il delegato di pubblica sicurezza, ma più spesso ancora è il sindaco, perchè nella maggior parte dei Comuni del regno non vi sono delegati.

È molto facile intendere, che i sindaci, i quali hanno bisogno dell'aura popolare, non riescono a mutare le vecchie consuetudini ed a resistere ai desideri del popolo. Anche i delegati locali che vivono in mezzo al popolo subiscono indirettamente queste influenze. Io vorrei quindi che l'articolo 24 invece di dire "licenza dell'autorità lo-

cale di pubblica sicurezza, „ dicesse “ licenza dell'autorità politica del circondario. „

E così sarebbe resa più difficile la concessione.

Presidente. Trasmetta la sua proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io credo che, se i miei colleghi vorranno osservare meglio l'articolo 24 proposto dal Ministero, si convinceranno che è molto meglio votare quello, anzichè perdere il tempo a ricercare nuove formule.

L'articolo 38 di questa stessa legge, che è pure accettato dalla Commissione, stabilisce che: “ Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo. „

Ora io domando: se la Commissione trova che, senza riferirsi al Codice penale, si può concedere con la legge di pubblica sicurezza la facoltà all'autorità politica di permettere o non permettere corse di cavalli, perchè si dovrà ricorrere al Codice penale nei casi che sono appunto i più pericolosi e più frequenti?

Io quindi prego la Commissione di consentire che sia conservato nella legge il primitivo articolo 24 proposto dal Ministero.

Presidente. V'è già in questo senso una proposta dell'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Onorevole presidente, chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. L'onorevole di San Donato ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Mi si dice che la mia stessa proposta sia stata precedentemente fatta dall'onorevole Napodano. Io in quel momento non ero nell'aula e quindi non sapevo che foss'egli autore di questa proposta. Ma siccome non voglio fare il plagiatario di alcuno, consento che si dica *emendamento Napodano. (Si ride).*

Presidente. Sta bene; la paternità di questo emendamento sarà dell'onorevole Napodano.

Dunque gli onorevoli Napodano, Di San Donato e Baccarini propongono come articolo proprio l'articolo 24 del disegno ministeriale che la Commissione intendeva di sopprimere.

Leggo quest'articolo.

“ Art. 24. Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni, a cui verrà vincolata, non possono sparsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o ac-

ensioni pericolose od incommode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

“ Il contravventore è punito a' termini del Codice penale. „

La Commissione non insiste nella proposta di soppressione?

Curcio, relatore. La Commissione non si oppone che sia ripristinato quest'articolo.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 24 di cui ho dato lettura, secondo la proposta degli onorevoli Baccarini, Napodano e Di San Donato.

(*E' approvato.*)

Articolo 24 che diventa 25.

“ Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori de' tempi e de' modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

“ Il contravventore è punito a norma de' regolamenti stessi.

“ In difetto di regolamenti non si potrà dar fuoco prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizii, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

“ Il contravventore è punito con l'ammenda sino a 200 lire o con l'arresto sino a 20 giorni secondo i casi.

“ Tanto nel primo caso quanto nel secondo la pena sarà inflitta senza pregiudizio della responsabilità civile nella quale i contravventori fossero incorsi. „

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nocito. Io preferisco a questo articolo 24 della Commissione l'articolo 25 del Ministero, e ne dico le ragioni.

L'ultimo capoverso non è che l'affermazione di una regola generale che è inutile richiamare in questo articolo; perchè si capisce che ogni reato, e quindi anche la contravvenzione, dà luogo all'azione civile per risarcimento dei danni. E se per ogni reato si volesse ripetere cotesta riserva per la responsabilità civile, noi dovremmo fare la medesima ripetizione per quanti sono gli articoli di questa legge.

In secondo luogo osservo che nel secondo capoverso si dice: “ il contravventore è punito a norma dei regolamenti. „ Il progetto ministeriale

dice invece: " Il contravventore è punito coll'amenda sino a duecento lire o coll'arresto sino a venti giorni, secondo i casi. "

Ognuno sa che codesti regolamenti variano molto nelle punizioni. Vi sono regolamenti che puniscono cotesta specie di incendi con 50 lire, ed altri regolamenti locali che puniscono col carcere o con multe eccessive. Ora io non comprendo come, dovendosi fare una legge la quale possibilmente deve mantenere l'eguaglianza fra tutti i cittadini del regno d'Italia, si debbano lasciare in vigore regolamenti antichi anche di cento e duecento anni, emanati in tempi in cui si poteva punire anche un fatto leggiero con la multa o con la galera ad arbitrio di Sua Eccellenza. Io comprendo la utilità dei regolamenti locali per ciò che riguarda le distanze a cui si può accendere il fuoco, ma non la comprendo per ciò che riguarda le pene, in omaggio al principio che tutti i cittadini debbono essere uguali in faccia alla legge, e soprattutto in faccia alla legge penale. Io quindi preferisco l'articolo ministeriale che stabilisce una pena uguale per tutti.

Cavaliere. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavaliere. Io preferirei, per l'ultimo capoverso, la formula del Governo e ciò per le ragioni esposte dall'onorevole Nocito; e quanto al terzo capoverso debbo fare una osservazione.

Il terzo capoverso dice:

" In difetto di regolamenti, non si potrà dar fuoco prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizii, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o di qualsiasi altro deposito di materia combustibile. "

Dunque, come ognuno vede, la legge stabilisce un periodo nel quale questi fuochi rimangono assolutamente proibiti. Ora, perchè, domando io, si è determinato questo periodo quando si sa che le condizioni sono diverse nelle varie regioni? Io quindi anche per questa ragione mi atterrei alla formula del progetto ministeriale.

Presidente. Si associa dunque all'onorevole Nocito?

Cavaliere. No, domando la soppressione del terzo capoverso dell'articolo della Commissione.

Presidente. Ma è appunto la proposta dell'onorevole Nocito.

Cavaliere. Ebbene mi associo alla proposta dell'onorevole Nocito.

Presidente. Sta bene, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, relatore. Le osservazioni dell'onorevole Nocito per quanto riguarda l'ultimo capoverso sono giuste, perchè si sa che chi arreca danno ad altri è obbligato e risarcirlo; e se la Commissione ha inserito qui il ricordo di questo principio lo ha fatto semplicemente come un richiamo al diritto comune; ma se si vuol sopprimere l'alinea ultimo la Commissione non farà alcuna obiezione, purchè la soppressione si ripeta ogni volta che il richiamo trovasi ripetuto.

Per ciò che riguarda la sostanza dell'articolo 25 bisogna che la Camera sappia che la Commissione ha consultato officiosamente il direttore generale di agricoltura, il quale, rispondendo a me che lo interpellava come relatore, osservava che bisognava provvedere per quei paesi che non hanno un regolamento su questa materia.

Fu poi lo stesso direttore di agricoltura, che è indubbiamente la persona più competente in questa materia, che mi ha dichiarato che il 15 di agosto era il termine dal quale si potevano cominciare a bruciare le stoppie.

Ritengo quindi che l'onorevole Nocito e l'onorevole Cavaliere, dopo queste spiegazioni, non vorranno insistere nella loro proposta di soppressione, perchè lasciando l'articolo come è nel progetto ministeriale ci parrebbe una vera superfetazione; giacchè dove ci sono i regolamenti questa disposizione sarebbe inutile; e dove non vi sono non varrebbe a provvedere alla sicurezza dei boschi e delle campagne. E l'aggiunta della Commissione è appunto diretta a supplire alla mancanza di regolamenti locali.

Presidente. Dunque la Commissione accetta la soppressione?

Curcio, relatore. Subisce la soppressione dell'ultimo capoverso.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nocito. Io insisto nella mia proposta perchè tolto l'ultimo capoverso dell'articolo 24 della Commissione, la differenza tra l'articolo ministeriale e l'articolo 24 della Commissione si ridurrà a dire che sono lasciati in vigore i regolamenti locali. Ora va da sè che questi regolamenti rimangono in vigore finchè non siano espressamente o tacitamente abrogati.

È perciò che io crederei opportuno di lasciare com'è l'articolo del Ministero, e sono dolente di dovermi opporre alla Commissione non ostante che la medesima mi abbia fatto l'onore di consentire nella soppressione dell'ultimo capoverso.

Napodano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Napodano. Io pregherei l'onorevole Nocito di non insistere nella sua proposta, perciocchè le ragioni che hanno indotto la Commissione a formulare l'articolo così come è dinanzi a noi, sono molto evidenti. Si è voluto proteggere direttamente l'agricoltura ed i prodotti che servono alla proprietà, contro la eventualità degli incendi. Ora è possibilissimo che manchino i regolamenti locali; ed allora mancherebbe la sanzione alla legge. Ecco perchè mi sembra opportuno che l'articolo resti quale è, tranne l'ultimo comma il quale veramente contiene una disposizione inutile.

Presidente. Dunque gli onorevoli Nocito e Cavalieri insistono nella loro proposta.

Cavalieri. Insisto: prima per quella data del 15 agosto che non è opportuna per tutte le regioni: ed in secondo luogo perchè ci sono leggi speciali che prevedono il caso, come, ad esempio, la legge forestale.

Presidente. L'onorevole ministro consente nella proposta della Commissione?

Crispi, ministro dell'interno. Consento.

Presidente. Io porrò dunque a partito l'articolo ministeriale come hanno proposto gli onorevoli Nocito e Cavalieri; quando non sia approvato porrò a partito l'articolo proposto dalla Commissione meno l'ultimo comma.

L'articolo 24 della Commissione è così concepito:

“ Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori de' tempi e de' modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

“ Il contravventore è punito a norma de' regolamenti stessi.

“ In difetto di regolamenti, non si potrà dar fuoco prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da' mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

“ Il contravventore è punito con l'ammenda sino a duecento lire o con l'arresto sino a 20 giorni secondo i casi.

“ Tanto nel primo caso, quanto nel secondo la pena sarà inflitta senza pregiudizio della responsabilità civile nella quale i contravventori fossero incorsi. ”

Invece l'articolo ministeriale suona così:

“ Non si può dar fuoco, nei campi e nei bo-

sci, alle stoppie, alle paglie, ai fieni, foglie, siepi od altro, fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali, o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

“ Il contravventore è punito con l'ammenda sino a duecento lire o coll'arresto sino a venti giorni, secondo i casi. ”

La differenza sta in ciò: che l'articolo ministeriale si riferisce alle disposizioni dei regolamenti locali, e quello della Commissione prevede il caso di mancanza di regolamenti locali.

Chi è d'avviso adunque che sia ripristinato l'articolo del disegno ministeriale in sostituzione di quello della Commissione, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 24, diventato 25, proposto dalla Commissione, di cui ho dato testè lettura, meno l'ultimo comma di cui la Commissione medesima ammette la soppressione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 26. È punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento. ”

(È approvato).

“ Art. 27. Nessuna caldaia di macchina a vapore può applicarsi a locomotive, a molini o a qualsiasi altro uso, senza presentazione, all'autorità locale di pubblica sicurezza, del certificato di un ingegnere meccanico riconosciuto che, dietro visita fattane, la dichiara sicura.

“ Il certificato di sicurezza deve rinnovarsi e presentarsi ogni anno per le caldaie delle macchine fisse, ed ogni quattro anni per le caldaie applicate alle macchine locomobili. ”

L'onorevole Colombo ha facoltà di parlare.

Colombo. Io vorrei proporre una nuova dizione di questo articolo 27.

Approvo il concetto dell'articolo, inquantochè credo che, allo stato attuale dell'industria, non si possa fare a meno di esercitare una efficace tutela sopra apparecchi così pericolosi come le caldaie a vapore. Ma ho qualche obiezione a fare intorno a diversi punti dell'articolo, come è stato compilato nel disegno di legge.

Innanzitutto l'articolo dice:

“ Nessuna caldaia di macchina a vapore può applicarsi a locomotive, a molini, ecc. ”

Ora, le caldaie non solamente si applicano alle macchine a vapore, ma si applicano a moltissimi usi industriali, come, ad esempio, per riscaldamento di ambienti, per filande e via via; e sono tutti apparecchi ugualmente pericolosi, perchè il pericolo sta nella produzione di vapore ad una pressione più o meno alta.

Dunque il primo emendamento che io proporrei sarebbe di dire: “ caldaie a vapore per qualsiasi uso. ”

In secondo luogo vedo che si richiede, perchè si possa mettere in opera una caldaia a vapore, il certificato di un ingegnere meccanico riconosciuto il quale, dietro visita fattane, la dichiara sicura.

Ed io comincio dal far notare che la qualifica d'ingegnere meccanico in Italia non c'è: intendo ingegnere meccanico che abbia un diploma in una scuola del regno.

Poichè le scuole d'ingegneria del regno formano gli ingegneri detti civili: e solamente lo Istituto tecnico superiore di Milano, ed ora anche il museo industriale di Torino formano ingegneri cosiddetti industriali, che corrispondono presso a poco al concetto che qui si vuol dare, credo, alla denominazione d'ingegnere meccanico.

Ma c'è una obiezione ancora più grave da fare intorno a questo punto.

L'articolo dice: “ del certificato di un ingegnere meccanico riconosciuto che, dietro visita fattane, la dichiara sicura. ”

Ma signori, la visita senza la prova non vuol dir nulla. La caldaia deve essere provata a freddo al fine di assicurarsi che sia ermetica e che resista alla pressione: e aggiungo che per fare questa prova si richiede molta coscienza e molta attitudine in colui che la fa.

Dunque mi pare che il Governo debba essere certo, lui, che l'operazione sia fatta a dovere: e per conseguenza toccherebbe all'autorità politica stessa di designare il perito per fare la prova in discorso, come è stabilito in tutti i regolamenti moderni europei.

Seguita, poi, l'articolo così: “ il certificato di sicurezza deve rinnovarsi e presentarsi ogni anno per le caldaie delle macchine fisse, ed ogni quattro anni per le caldaie applicate alle macchine locomobili. ”

Quello della visita periodica è un giustissimo concetto che è entrato ora nei regolamenti del

Belgio, della Germania, della Francia, e dell'Austria dove sono imposte non soltanto le visite, a certi intervalli, dell'ingegnere designato dal Governo, ma anche eventualmente le prove degli apparecchi.

L'ingegnere si reca sul posto, vede la caldaia, l'esamina per quanto si può esaminare una caldaia installata e il più delle volte murata, e si forma subito il concetto se la caldaia può andare avanti, a no. Se vede un colpo di fuoco o qualche altro difetto, prima di rilasciare il certificato che la dichiara sicura, ne fa anche la prova.

Dunque, a parer mio la visita soltanto è troppo poco: bisognerebbe dire nell'articolo che, in caso di necessità, oltre la visita, i periti richiederanno anche la prova a freddo.

Ma l'intervallo di un anno fra una visita e l'altra è veramente piccolo: perchè un industriale, soggetto tutti gli anni a ricevere la visita del perito del Governo, oppure assoggettato a produrre un certificato di un ingegnere è pure esposto eventualmente a dover fermare l'attività del proprio stabilimento: perchè, se l'ingegnere vuol fare la prova della caldaia, la conseguenza è che ci sono alcuni giorni di sciopero per l'opificio.

E allora può avvenire questo, col sistema che sarebbe proposto nell'articolo del progetto di legge, secondo il quale tocca all'industriale di procurarsi il certificato d'un ingegnere: può avvenire che l'industriale chiami l'ingegnere e gli richieda un certificato. Se l'ingegnere è uomo di coscienza, e vede che la caldaia non è in perfetto ordine, non rilascerà sicuramente il certificato senza far la prova, perchè quel certificato lo impegna moralmente ed anche materialmente per tutto l'anno a datare dal giorno che ha fatto la visita: ma se l'ingegnere fosse un uomo poco coscienzioso, e si limitasse a una visita superficiale, potrebbe rilasciare il certificato senz'altro, mentre potrebbe darsi che la caldaia si trovasse in condizioni pericolose. Quindi io vorrei, ripeto, che da una parte i periodi fossero più lunghi per non seccare gli industriali tutti i momenti; e dall'altra che queste visite e queste prove periodiche, fossero sempre eseguite da quegli stessi periti che furono designati dalle autorità locali per fare queste operazioni allorchando la caldaia fu messa in opera.

Nel proporre queste semplici modificazioni, io ho avuto in vista quanto di più moderno si possa immaginare in fatto di regolamenti circa questa materia; poichè a cominciare dal 1845 i regolamenti europei furono modificati di mano in mano

che il progresso dell'industria ne ha mostrato la necessità.

In Italia non abbiamo ancora una legge (e come ingegnere debbo dire è una disgrazia) intorno a questa materia, benchè sia stata reclamata da moltissime associazioni industriali e dalla maggioranza delle Camere di commercio. Ne fu proposta una dall'onorevole Finali nel 1873; una molto completa fu proposta dall'onorevole Berti nel 1881 in cui, sostanzialmente, si accoglievano tutte le massime stabilite nei regolamenti attuali europei, e che ammetteva appunto il principio della visita periodica ad intervalli non maggiori di cinque anni: intervallo che mi pare un po' lungo. Quel disegno di legge fu diramato alle Camere di commercio, a parecchie associazioni industriali e alle tre Società ferroviarie, provocando risposte quasi tutte in senso favorevole (63 o 64 mi pare sopra 79) e quasi tutte nel senso che si riducesse la durata del periodo nel quale le prove si dovessero fare.

Io mi auguro che questa legge si faccia una buona volta, poichè è molto importante. In Italia non abbiamo che il regolamento pel Lombardo-Veneto, l'antico regolamento austriaco del 1854 che naturalmente è diventato vecchio, e contiene disposizioni che non sono più praticamente applicabili.

Io stesso ho avuto occasione, due o tre anni fa, di far fare qualche modificazione a quel regolamento a proposito dello spessore delle lamiera e della pressione di prova, appunto perchè queste prescrizioni rispondessero meglio allo stato attuale delle costruzioni meccaniche e degli usi industriali.

In Italia abbiamo molte caldaie: credo più di 8000. Certo non sono molte in confronto, per esempio, della Francia, che ne aveva 50,000 otto o dieci anni fa; ma è sempre un numero rispettabile. E le statistiche pubblicate dal Ministero di agricoltura e commercio hanno dimostrato che nel Lombardo-Veneto, dove vige il regolamento austriaco, le esplosioni sono molto meno numerose, e le morti e le ferite sono pure molto meno numerose che nella altre regioni del regno. Le cifre sono addirittura singolari. Noi troviamo, per esempio, che in Piemonte, nel decennio 1871-80 vi fu uno scoppio sopra 50 caldaie; in Lombardia, invece, uno scoppio sopra 434 caldaie. In Piemonte una persona offesa sopra circa 6000 individui; nella Lombardia una persona offesa sopra 53,700 individui. Dunque una legge, tosto o tardi, è necessario farla. Ma intanto la legge di pubblica sicurezza, che ora stiamo discutendo, ha preveduto il caso

e ha messo alcune disposizioni, le quali, modificate come io credo che dovrebbero essere, soddisferebbero al mio desiderio di veder disciplinata questa materia.

Io mi sono permesso quindi di proporre una nuova dizione di questo articolo 27 in un emendamento che ho trasmesso all'onorevole presidente. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Colombo ha presentato il seguente emendamento:

“ Nessuna caldaia a vapore per qualsiasi uso, che sia nuova od abbia subito un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

“ La visita, e, in caso di bisogno, la prova, dovranno rinnovarsi a intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

“ Le prove e le visite saranno fatte da un perito, scelto dal prefetto o dal sottoprefetto fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del Regno a ciò autorizzate.

“ La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti. ”

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Silvestri, Sola, Mel, Luzi, Lucca, Vigoni, Costa Alessandro, Ricci e Suardo.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per dire se accetti o no l'emendamento dell'onorevole Colombo.

Curcio, relatore. La Commissione, avendo udite le ragioni, tanto bene svolte dall'onorevole Colombo, ragioni principalmente tecniche e anche di confronto con le leggi degli altri Stati, è lieta di potere accettare le modificazioni che egli suggerisce e anzi gliene rende grazie.

Presidente. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

Guicciardini. L'emendamento proposto dall'onorevole Colombo elimina in parte le osservazioni che io avevo in animo di fare, ma non sono sicuro che non lasci sussistere qualche dubbio intorno all'estensione da darsi all'obbligo di presentare il certificato di sicurezza per parte di quei proprietari che si servono di locomobili applicate alle trebbiatrici.

Nel testo, che è stato presentato dalla Commissione e, se ho ben udito, anche in quello che è stato adesso sostituito dall'onorevole Colombo, si dice che questo certificato deve esser presentato all'autorità locale.

Ora tutti sanno che le locomobili, attaccate

alle trebbiatrici, durante la stagione della trebbiatura, passano di continuo da un comune all'altro, da un circondario all'altro, e anche da una provincia all'altra.

Io vorrei sapere se questo certificato debba essere presentato soltanto all'autorità del luogo dove questa trebbiatrice ordinariamente risiede o dove comincia le sue operazioni, oppure anche successivamente alle autorità di tutti gli altri territorii dove la locomobile durante la trebbiatura continua le sue operazioni. Se l'interpretazione da darsi a questa disposizione fosse la seconda, a me parrebbe eccessiva perchè non necessaria alle ragioni della sicurezza, e tale da costituire un incaglio all'industria non giustificato da alcun bisogno di tutela. Io quindi vorrei che questo dubbio fosse dileguato, e credo che per dileguarlo, basterebbe una semplice dichiarazione della Commissione o del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Ho chiesto di parlare per suggerire solamente un'aggiunta che credo implicita nell'articolo, ma che sarebbe bene, credo, di esprimere. Io vorrei fosse detto nell'articolo, che le retribuzioni dei periti o degli ingegneri che dovrebbero visitare queste caldaie, saranno regolate da apposite tariffe da stabilirsi dal Ministero dell'interno, o dalle prefetture, o da un'altra autorità qualsiasi che la legge determini. E ciò allo scopo di evitare possibili incertezze e probabili liti; perchè tutte le volte che si ha a che fare con questi ingegneri meccanici si corre incontro a questo rischio di questioni.

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Io risponderò all'onorevole Guicciardini che, nel mio modo di vedere, non sarebbero giustificati i timori che egli ha espressi, inquantochè, una volta che una locomobile viaggia è segno che fu provata, e quindi viaggia col suo certificato sempre valevole nel limite di quei quattro anni, oltre il quale si richiederebbe una nuova ispezione.

In qualunque provincia o circondario essa vada, il proprietario o l'utente non ha che ad esibire il certificato che, ottenuto in una provincia, deve valere per tutte le altre provincie del regno.

All'osservazione poi dell'onorevole Franchetti rispondo ch'egli ha perfettamente ragione: bisogna che una tariffa ci sia per ovviare agli inconvenienti cui allude; ma poichè vi dovrà pure essere un regolamento che spieghi quest'articolo così

comprensivo della legge, regolamento che dovrà stabilire molte cose, come le modalità della prova, la pressione alla quale si deve provare, e così via, così, nello stesso regolamento si potranno anche stabilire le tariffe dei periti.

Infatti il regolamento che vige nel Lombardo-Veneto intorno questa materia, oltre a tutte le modalità della prova, contiene anche la tariffa dei periti; tariffa molto modica e da cui nessuno si sente aggravato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Io proporrei soltanto che nella legge fosse stabilita la massima, senza bisogno di scendere nei particolari. E non soltanto credo ciò necessario per togliere qualunque dubbio; ma credo altresì che una disposizione di questo genere sia un corollario necessario dell'articolo ora proposto dall'onorevole Colombo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, relatore. La Commissione dà all'articolo dell'onorevole Colombo l'identico significato ch'egli stesso gli ha dato, rispondendo poco fa all'onorevole Guicciardini: che cioè la macchina può viaggiare col suo certificato, e può mutare di residenza senza che occorra ad ogni momento rinnovare la prova.

Per ciò che concerne la giusta osservazione dell'onorevole Franchetti, mi pare che non sia il caso di parlare di tale tariffa nell'articolo della legge, perchè noi non siamo in caso di determinare *a priori* quale debba essere il minimo di tali compensi. E siccome si dovrà fare un regolamento per l'attuazione di questa legge, anche questa materia troverà in esso acconciamente il suo posto, se lo si reputerà necessario; imperocchè essendoci già la tariffa per gli atti giudiziari dei periti, ingegneri o agrimensori, potrà forse quella tariffa servire anche pel caso del quale ora ci occupiamo, cioè della verificaazione delle caldaie.

Ad ogni modo credo che, occorrendo una tariffa, ad essa debba provvedersi col regolamento.

Franchetti. Mi duole di non essermi fatto comprendere o di essermi spiegato poco chiaramente. Io non chiedo che la legge stabilisca la tariffa, ma solamente che nella legge si dica che tale tariffa sarà stabilita dal regolamento.

Presidente. Ma ciò vien da sè, onorevole Franchetti. Si capisce che se una tariffa non c'è bisognerà farla.

Franchetti. No, che non vien da sè; tanto è vero che d'accordo coll'onorevole Colombo, avevo preparato un emendamento in proposito.

Presidente. Trasmetta la sua proposta, onorevole Franchetti.

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se accetti l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Colombo.

Crispi, ministro dell'interno. Lo accetto; e prego l'onorevole Franchetti di notare che per l'esecuzione di questa legge, non uno, ma parecchi regolamenti dovranno esser fatti, perchè il Ministero è autorizzato a fare dei regolamenti per tutte le materie alle quali la legge stessa si riferisce.

Presidente. L'onorevole Franchetti proporrebbe quest'aggiunta: " Un regolamento provvederà alla modalità delle prove ed alla tariffa delle retribuzioni ai periti. "

Onorevole Colombo, accetta quest'aggiunta all'articolo suo?

Colombo. Io non la credo necessaria; ma del resto è giusto che il regolamento vi provveda.

Franchetti. Se l'onorevole Colombo non l'accetta, io non insisto.

Crispi, ministro dell'interno. Negli articoli 134 e 135 si parla dei regolamenti che il Governo sarà autorizzato a pubblicare.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Curcio, relatore. Io volevo appunto far notare all'onorevole Franchetti che l'articolo 134 non solamente dà facoltà al Governo di pubblicare il regolamento generale per l'esecuzione della presente legge, ma anche tutti quegli altri che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali, come appunto quelle che si riferiscono alle macchine e via dicendo.

Franchetti. A me basta che ciò sia stato dichiarato; e quindi ripeto che ritiro il mio emendamento.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo sostitutivo dell'onorevole Colombo:

" Nessuna caldaia a vapore per qualsiasi uso, che sia nuova od abbia subito un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

" La visita, e, in caso di bisogno, la prova, dovranno rinnovarsi a intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

" Le prove e le visite saranno fatte da un perito, scelto dal prefetto o dal sotto-prefetto fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

" La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti. "

Coloro che approvano questo articolo sostitutivo, vogliono alzarsi.

(È approvato).

Art. 27, ora 28. " Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea nella forma che sarà determinata dal regolamento. "

Pongo a partito, se niuno domanda di parlare, questo articolo.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Art. 28 ora 29. " Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese, senza pregiudizio delle responsabilità civili o penali, nelle quali fosse incorso per il fatto di una esplosione. "

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini. Con questo articolo si stabiliscono le penalità per le trasgressioni al disposto degli articoli precedenti 27 e 28, vale a dire un'ammenda sino a lire 300 o l'arresto sino a trenta giorni. Io approvo l'ammenda sino a 300 lire, ma parmi che la punizione dell'arresto sino ad un mese sia veramente eccessiva. Poichè è a notare che qui non si vuol punir già quella negligenza che ha dato luogo alla esplosione, perchè a questo provvede naturalmente il Codice penale. Qui si vuol soltanto punire la negligenza commessa dal proprietario di una macchina a vapore, il quale, per esempio, abbia lasciato trascorrere quel tal periodo di quattro anni senza aver rinnovato il certificato di sicurezza.

Facciamo il caso di un industriale che anche per inavvertenza, abbia lasciato trascorrere il periodo stabilito dall'articolo 27. Gli si contesta la contravvenzione, e se trova un giudice un po' troppo severo, invece di esser condannato all'ammenda, può essere condannato all'arresto. Ora a me pare che in questo caso ci sarebbe un vero eccesso. E perciò proporrei di limitare la punizione alla sola ammenda, che mi sembra sufficiente.

Presidente. Onorevole Nocito, ha chiesto di parlare?

Nocito. A proposito di questo articolo farei alla Commissione la stessa preghiera che ho fatto

precedentemente, cioè di sopprimere la dichiarazione: senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali, ecc.

In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole preopinante mi si permetta di osservare che l'articolo 29 stabilisce l'alternativa dell'ammenda sino a lire 300, o l'arresto sino ad un mese secondo i casi: e perciò per i casi più leggeri ci sarà l'ammenda.

Rileggendo l'articolo 28 a cui fa richiamo questo che si discute, vedrà l'onorevole Guicciardini che si contempla il caso di una macchina a vapore che sia stata mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea. Ora supponga egli il caso di un proprietario che metta persona non idonea all'assistenza di questa macchina (un ragazzo, uno scemo, per esempio) e quindi che siano stati imminenti e gravi i pericoli che abbiano potuto correre le persone, anche senza che il danno sia avvenuto: data questa ipotesi vedrà l'onorevole Guicciardini che la pena non è eccessiva. Una piccola e semplice pena pecuniaria non sarebbe sufficiente freno contro un proprietario che fa il suo guadagno a sostituire un ragazzo ad un uomo adulto e l'inesperto all'uomo dell'arte. In ogni caso la gravità e l'imminenza del pericolo che avrà potuto minacciare le persone, merita bene una punizione che vada al di là della semplice pena pecuniaria.

Del resto le leggi straniere a questo proposito hanno disposizioni speciali, e sono tutte più severe di quella contenuta nell'articolo di cui ci occupiamo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Curcio, relatore. La Commissione mantiene l'articolo così come è: cioè con l'ammenda sino a lire 300 o con l'arresto sino ad un mese che, per i casi più gravi, non si può considerare come una pena troppo severa, perchè vi sono certe oscitanze e negligenze che rasentano il delitto.

La Commissione poi conviene perfettamente nell'idea dell'onorevole Nocito per le ragioni prima da me dette: e quindi consente che dall'articolo siano soppresse le parole che accennano alle responsabilità civili, come si è fatto per l'articolo 24.

Presidente. L'onorevole ministro accetta questa soppressione?

Crispi, ministro dell'interno. Accetto; ma rimane inteso che questa soppressione non toglie quel diritto che per la legge civile può spettare a coloro che potranno essere danneggiati. In altri termini, la soppressione di queste parole da questo articolo, non è il diniego del diritto comune.

Curcio, relatore. Ma è naturale; si ritorna al diritto comune. Qualunque fatto, imprudenza o negligenza dell'uomo che arreca danno ad altrui obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo, dice il Codice civile, e il Codice di procedura penale dice che ogni reato dà luogo ad azione penale e civile.

Crispi, ministro dell'interno. E bene che si dica chiaro; perchè poi gli avvocati, andando in tribunale, non possano sostenere che, sopprimendo questo comma, la Camera non ha voluto rispettare il diritto dei terzi. (*Si ride*).

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nocito. Io ho fatto quella proposta, che la Commissione ha accettata, in omaggio ad un principio generale stabilito nell'articolo primo del Codice di procedura penale, il quale dice che ogni reato dà luogo ad un'azione penale, e può anche dar luogo ad un'azione civile per risarcimento dei danni.

Quando c'è una regola generale, si intende benissimo che le parti offese le quali vorranno farsi risarcire dei danni, avranno aperto l'adito ai tribunali; e quindi ringrazio la Commissione di avere accettata la mia proposta.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato l'articolo 28 ora 29, e così concepito:

“ Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll'ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese, senza pregiudizio delle responsabilità civili o penali, nelle quali fosse incorso per il fatto di una esplosione. ”

“ Art. 29 ora 30. Non possono disporsi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti di caccia, che siano pericolosi alle persone.

“ Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta. ”

(*È approvato*).

“ Art. 31. L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custodia.

“ Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta. ”

(*È approvato*).

“ **CAPO VI. — Delle industrie insalubri e pericolose.** Art. 32. Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche, o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

“ In mancanza di regolamento la Giunta municipale provveder sulla domanda degli interessati.

“ Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi. „

Gucciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gucciardini. L'articolo 32 intende di regolare la materia delle manifatture, delle fabbriche, dei depositi insalubri o pericolosi. Ora questa materia è regolata dall'articolo 38 del disegno di legge che già si trova inserito nell'ordine del giorno della Camera, cioè della legge sanitaria. In quell'articolo sono stabilite, oltre le norme che regolano questa materia, anche le penalità per coloro che violano il disposto di questa legge. A me quindi non parrebbe conveniente regolare la stessa materia in due differenti leggi, tanto più che il disegno di legge, a cui mi riferisco, deve venire in discussione subito dopo il presente.

Proporrei quindi che si sopprimessero gli articoli 32, 33, 34 e 35 che hanno attinenza a questo argomento.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Curcio, relatore. Ritengo che l'onorevole Gucciardini abbia solo in parte ragione, poichè non soltanto sta bene che per le industrie insalubri provveda la legge sulla igiene (ed intorno alla bontà di quella legge non essendo competente a dare un giudizio, vorrà avere la bontà d'illuminarci l'onorevole ministro dell'interno), ma qui si tratta anche delle industrie pericolose.

Ora delle industrie pericolose la legge sulla igiene non se ne occupa affatto. Quindi se per le industrie insalubri toccherà alla Camera di decidere ciò che convenga fare, la parte delle industrie pericolose deve necessariamente esser regolata in questo disegno di legge, il quale peraltro non fa che disciplinare meglio, e con criteri più pratici e più acconci tutte quelle disposizioni che già si trovano nella legge vigente.

Presidente. Onorevole Gucciardini, Ella non fa proposte.

Gucciardini. L'onorevole relatore ha disconosciuto che le industrie insalubri non dovrebbero essere contemplate in questo disegno di legge,

ma dovrebbero essere riservate alla legge sulla sanità pubblica, che sta per essere discussa tra pochi giorni.

Egli ha quindi riconosciuto in parte la giustezza delle osservazioni da me fatte ed implicitamente ammesso che dovrebbe farsi lo stralcio delle disposizioni concernenti la salute pubblica. Ora parendo a me che questo stralcio non si possa fare improvvisamente, proporrei, modificando la mia prima proposta, di rimandare alla Commissione gli articoli dianzi citati, perchè, riesaminando questa questione, mantenesse in questo disegno di legge quelle disposizioni le quali concernono le industrie pericolose, e riserbasse alla legge sull'igiene quelle disposizioni che riguardano industrie insalubri. Converto quindi la mia proposta di soppressione in una proposta sospensiva.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Per quanto si riferisce all'argomento di cui ha trattato l'onorevole Gucciardini, la legge di sanità se ne occupa, all'articolo 38, però limitatamente alla parte della sanità.

Di questa materia, anche dal lato degli altri pericoli che possono produrre le fabbriche, si occupa la legge che discutiamo, e la disciplina in moltissimi articoli.

Io credo che questi articoli si completino fra loro e possano mantenersi senza contraddirsi; salvo che non si voglia, sopprimendo gli articoli 32, 33, 34 della legge che discutiamo, inserirli tutti e tre nella legge sanitaria.

Ma io non trovo questa necessità, perchè ripeto non vedo fra loro alcuna contraddizione.

Brunialti. (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti. (Della Commissione). Avendo l'onore di far parte tanto della Commissione che riferisce sul presente disegno di legge, quanto di quella che esamina il Codice sanitario, debbo dichiarare che noi riteniamo perfettamente esatta l'asserzione dell'onorevole ministro dell'interno, ossia non riteniamo affatto necessario di sospendere qualsiasi deliberazione intorno ai presenti articoli.

La questione si può considerare sotto un duplice aspetto, dal punto di vista cioè della pubblica sicurezza, e dal punto di vista dell'igiene.

Nel primo caso provvederà l'articolo, che la Camera ha sott'occhi, nel secondo caso provvederà l'articolo inserito nel Codice sanitario.

Fra l'uno e l'altro articolo la Commissione si è dovuta accertare che non esiste contraddizione di sorta.

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini. Non c'è contraddizione fra le due serie di provvedimenti, lo ammetto anch'io, ma però è certo che le due serie di provvedimenti vanno coordinate fra di loro.

L'articolo 38 della legge sanitaria e l'articolo 35 della legge che si discute, offrono argomento per giustificare la proposta che ho fatto.

L'articolo 35 dice:

“ Chi stabilisce manifatture, fabbriche, ecc., insalubri contro le disposizioni, ecc., è punito con l'ammenda sino a lire 300 o con l'arresto sino ad un mese. ”

L'articolo 38 della legge sanitaria, che riguarda le manifatture insalubri, stabilisce che i contravventori saranno puniti soltanto con pena pecuniaria estensibile fino a lire 100.

Quindi io faccio il caso di un industriale il quale apra, contravvenendo alle disposizioni di questa legge, una fabbrica insalubre.

Fatta la contravvenzione e riconosciuta giusta, a questo contravventore si applicherà l'articolo 35 di questo disegno di legge che commina la multa di lire 300 ed anche l'arresto fino ad un mese, ovvero la legge di igiene che commina la multa fino a 100 lire? A me pare che la semplice lettura di questi due articoli giustifichi la proposizione da me fatta.

Io dunque non ho sostenuto che vi sia contraddizione tra un progetto e l'altro, ho sostenuto questo, che siccome i due progetti trattano una materia molto affine, è bene coordinarli fra loro onde poi il giudice sappia esattamente quale sia la disposizione da applicarsi.

La proposta di rinvio alla Commissione non è dunque suggerita da un concetto di opposizione, come ben si può ritenere, ma soltanto dal desiderio che l'opera legislativa venga fuori ben coordinata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Mi pare che non vi sia bisogno di rimandare questi articoli alla Commissione come proponeva l'onorevole Guicciardini. Credo per altro che le sue osservazioni abbiano un fondamento in questo senso che non soltanto gli articoli dei quali egli ha parlato, considerano gli stabilimenti pericolosi che sono la vera e propria materia di

una legge di pubblica sicurezza, ma considerano anche gli stabilimenti insalubri.

Per me questi dovrebbero esser disciplinati dalla legge sull'igiene pubblica. Quindi porrei da parte la parola *insalubri* del primo capoverso dell'articolo 32, e manterrei la parola *pericolosi*. Così la tutela della sicurezza apparterrà alla legge sulla sicurezza, come apparterrà alla legge che discuteremo sulla pubblica igiene il considerare cotesti stabilimenti dal punto di vista della loro salubrità, e così ogni legge resterà nella propria cerchia.

Presidente. Insiste l'onorevole Guicciardini?

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Crispi, ministro dell'interno. Pregherei l'onorevole Guicciardini di non insistere nella sua proposta. La sola cosa che si possa fare è questa: che le due leggi armonizzino in quanto alle pene, affinché l'una non ingiunga pene minori ed un'altra pene maggiori. Ebbene, quando verrà in discussione la legge di sanità, questo potremo concordarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Il ministro dell'interno ha dichiarato che il coordinamento che ora non esiste fra questi due disegni di legge, si farà quando verrà in discussione il disegno di legge sull'igiene. Siccome, in questo modo, si raggiunge lo scopo cui mirava, non ho più ragione d'insistere nella mia proposta.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metterò a partito l'articolo 32 di cui fu data lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 33. Il prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

“ Contro le decisioni del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari secondo i casi. ”

(È approvato).

“ Art. 34. Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la sop-

pressione; e nel resto si seguono le norme degli articoli precedenti. »

(È approvato).

“ Art. 35. Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese. Potrà aggiungersi, per egual tempo, la sospensione della professione od arte. »

Plastino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plastino.

Plastino. Io non intendo quest'ultima parte dell'articolo 35: Potrà aggiungersi per egual tempo la sospensione della professione od arte. A me pare questa parte altrettanto incivile quanto inutile. Voi avete punito la contravvenzione con lire 300 o con l'arresto fino ad un mese. Se del tempo ci vorrà per rimettere le cose in buono stato, questo tempo non lo potete misurare; sarà di 15 giorni, sarà di un mese. Ma voi parlate di questa sospensione, come di una pena.

Ora io vi domando: vi pare civile, dopo aver comminato l'ammenda o l'arresto, sospendere la manifattura per un mese? E vi pare civile soprattutto in riguardo agli operai, che possono trovarsi in questo stabilimento, e che non sono responsabili dell'operato del direttore della fabbrica?

Io quindi credo che l'articolo possa rimanere fino alle parole “ o con l'arresto sino ad un mese, ” sopprimendo le altre parole: “ Potrà aggiungersi, ecc. ”

Crispi, ministro dell'interno. Accetto.

Presidente. L'onorevole ministro accetta la proposta dell'onorevole Plastino.

La Commissione l'accetta?

Curcio, relatore. Accettiamo.

Presidente. L'onorevole Plastino propone la soppressione delle parole: “ Potrà aggiungersi, per egual tempo, la sospensione della professione od arte. ”

Plastino. Perfettamente.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 35 così modificato dall'onorevole Plastino d'accordo col Governo e la Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 36. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

“ Il contravventore è punito a termine dell'articolo 434 del Codice penale. ”

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini. Con questo articolo si dà facoltà alle autorità municipali di sospendere, in ore determinate, l'esercizio di professioni e mestieri rumorosi o incomodi, sia mediante regolamento, sia anche mediante ordinanze municipali.

Io non ho nulla ad opporre a questo provvedimento, che è giustificato dalle esigenze della convivenza civile; ma nello stesso tempo credo che bisogna dare ai cittadini il modo di difendersi contro le disposizioni delle autorità municipali, che eccedano in questi provvedimenti.

Nelle grandi città c'è il controllo della stampa e della pubblica opinione e abusi non possono avvenire, perchè, se avvenissero, c'è subito il modo di correggerli; ma nei comuni rurali la cosa è molto diversa.

Io ricordo una volta d'aver sentito dire di una ordinanza municipale la quale proibiva l'esercizio dei mestieri rumorosi, da mezzogiorno alle due, perchè in quelle ore i maggiorenti del luogo avevano l'abitudine di andare a riposare. Non garantisco che questo sia vero, ma però è abbastanza verosimile, e se non è accaduto proprio un fatto simile, altri poco differenti o sono accaduti, o possono accadere.

Ora io credo che bisogna dare al cittadino il modo di difendersi contro le autorità municipali che eccedono le facoltà che le si vogliono dare con quest'articolo. Il rimedio è facile. Abbiamo nella legge comunale e provinciale stabilita una Giunta provinciale amministrativa. A me pare che si potrebbe stabilire, in quest'articolo, un'aggiunta nella quale fosse stabilito che la Giunta provinciale amministrativa pronuncerà sopra quei ricorsi dei cittadini che si credono lesi negli interessi loro dai provvedimenti municipali in tale materia.

Con una disposizione di questo genere tuteliamo quelle esigenze pubbliche le quali con quest'articolo si vogliono considerare, e, dall'altro lato, si dà ai cittadini il modo di difendere i loro interessi contro delle ordinanze municipali eccessive.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. L'onorevole Commissione ha citato nell'ultimo capoverso, a proposito di quest'articolo, l'articolo 434 del Codice penale.

Se non erro, l'articolo 434 del Codice penale parla del vagabondaggio, e non so quali relazioni

possano passare fra gli schiamazzi ed i rumori notturni ed il vagabondaggio. Debbo credere che la Commissione sia caduta in una specie di *lappus linguae*, o *lappus calami*, perchè invece di richiamare l'articolo 434 del Codice penale, intendeva parlare dell'articolo 434 del progetto di Codice penale. Ma il progetto non è il Codice, e non capisco quanto sia utile citarne gli articoli, dappoichè noi non sappiamo cosa sarà il futuro articolo 434 del progetto del Codice penale, perchè ancora si ignora il lavoro che saranno per fare il Senato prima e poi la Commissione incaricata di coordinare tutte le disposizioni del nuovo Codice penale per accettare o non accogliere i voti emessi dalle due Camere.

Quindi credo preferibile la dizione del progetto del Ministero il quale dice: " il contravventore è punito a termini del Codice penale „ senza indicare un articolo che non si sa ancora quale sarà.

Quanto poi all'osservazione che ha fatto l'onorevole Guicciardini, mi permetto di osservare che, per ciò che riguarda i regolamenti locali, già c'è la garanzia nel fatto che i regolamenti locali devono essere approvati dall'autorità superiore: e, per ciò che riguarda le ordinanze municipali, va da sè, per le discipline amministrative che ci governano, che per coloro i quali si credano offesi da un'ordinanza municipale, soprattutto in ciò che riguarda le proibizioni d'industria, hanno il diritto di ricorrere alla superiore autorità amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, relatore. Per ciò che riguarda i giusti timori dell'onorevole Guicciardini, in nome della Commissione posso assicurarli; imperocchè tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione hanno avuto premura d'introdurre nel disegno di legge l'articolo 132 il quale dice:

" Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica. „

Ora contro i provvedimenti del sindaco, funzionante come autorità locale di pubblica sicurezza, in base alla presente legge, è ammesso il ricorso in via gerarchica al prefetto, al ministro dell'interno, e forse, se passerà la legge sulla riforma del Consiglio di Stato, si potrà arrivare fino al ricorso davanti alla sezione del contenzioso, per quegli atti dell'autorità politica che possano ledere gli interessi dei cittadini.

Credo che dopo ciò l'onorevole Guicciardini potrà dichiararsi soddisfatto.

Per ciò che riguarda il collega Nocito, egli, che ha tanto valore nelle discipline penali, se avesse guardato l'articolo 136, avrebbe visto che la Commissione (l'ha dichiarato ieri il ministro e l'ho detto anche io, oltre che lo dice esplicitamente l'articolo citato) intese di fare questo disegno di legge che deve andare in vigore col Codice penale, che ora è progetto, e che allora sarà Codice.

Ora poichè la presente legge andrà in vigore insieme con quello che allora sarà il Codice penale, la Commissione si è data premura di tener presente tutte le teorie e tutte le disposizioni del futuro Codice penale, attualmente ancora progetto.

In verità pare un po' troppo stringato il fatto che in qualche occasione per richiamare una sanzione penale invece di citare il Codice in genere, si sia voluto indicare l'articolo; ma la Commissione si è affaticata per poter armonizzare, per quanto fosse possibile, i due disegni di legge, a fine di evitare qualsiasi antinomia che, in certi casi, avrebbe potuto sorgere; ed ha perciò stabilito, trattandosi di una sanzione penale, che non si fosse fatto un vago e generico richiamo al Codice, ma che si fosse citato l'articolo preciso.

Del resto, quando si tratterà del coordinamento allora si vedrà se il numero dato all'articolo dovrà restare, e allora si terrà presente quanto ha detto l'onorevole Nocito.

La numerazione è subordinata al lavoro che ha fatto la Camera a quello che farà il Senato ed a quello che farà la Commissione coordinatrice.

Premesse queste spiegazioni, credo che all'articolo si darà il suo passaporto e si possa procedere oltre.

Presidente. Onorevole Guicciardini Ella ha chiesto di parlare; ne ha facoltà.

Guicciardini. L'onorevole Nocito e l'onorevole Curcio hanno osservato: contro il pericolo accennato dall'onorevole Guicciardini il rimedio c'è; c'è il ricorso in via gerarchica, il quale trova il suo fondamento nella legge amministrativa ed è confermato, come ha detto l'onorevole relatore, dall'articolo 132 del presente disegno di legge, ed io lo sapevo. Ma a me pare esista una grande differenza fra il ricorso in via gerarchica ed il ricorso alle Giunte provinciali amministrative, istituite con la nuova legge comunale e provinciale; perchè il primo ricorso conduce ad una autorità, la quale decide in causa propria, mentre il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa conduce davanti ad un consesso il quale giudica con certe guarentigie che assicurano bene i diritti dei cittadini.

Ma siccome il mio concetto non ha trovato favore, così non posso insistere; e, non avendo fatto alcuna proposta, non ho da ritirare niente.

Presidente. Non essendovi nessuna proposta, pongo a partito l'articolo 36.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

“ **TITOLO II. Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.** — **CAPO I. — Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.** Art. 36. Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche, neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità.

“ La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Le disposizioni contenute in questo capo, del quale è stato letto testè il primo articolo, possono essere divise in tre diverse categorie.

Noi abbiamo alcune disposizioni preventive riguardo all'esercizio dei pubblici spettacoli e trattenimenti, la cui convenienza sarà certo universalmente riconosciuta e che trovano riscontro in tutte le legislazioni degli Stati civili.

Noi abbiamo un secondo ordine di disposizioni e sono quelle relative alla sicurezza dei teatri. Anche rispetto a queste, credo che nulla si possa aggiungere: sono anzi lodevoli le disposizioni che, al riguardo, l'autorità di pubblica sicurezza ha già prese, specialmente dopo recenti e luttuosi avvenimenti; e tutti debbono esser lieti che queste disposizioni siano tradotte in precisi articoli di legge.

V'è, infine, un terzo ordine di disposizioni, riguardo alle quali mi pare che questa unanimità di opinioni non possa manifestarsi nella Camera. Si tratta della censura teatrale; censura teatrale alla quale allude questo articolo in parte, e più precisamente l'articolo 40 del disegno di legge ministeriale, divenuto ora pure 40 del progetto della Commissione.

Io credo che anche di questo argomento si possa parlare a proposito dell'articolo 36 di cui ora si è data lettura.

E m'accingo appunto ad esporre in proposito, alla Camera, brevissime considerazioni anche perchè con altri colleghi non mi trovai, su questo

punto, d'accordo con la maggioranza della Commissione.

Per quanto sia comune, a tutti noi, il desiderio che questa legge, che segna un vero progresso sulla legislazione presente, venga rapidamente approvata credo non si possa non fermarsi un po' sopra alcuni punti di essa, riguardo ai quali non è il caso di ripetere:

. Non ego paucis
Offendar maculis.

Avvegnachè anche queste, che a noi sembrano macchie, sono gravi allorquando offendono senza ragione e senza beneficio alcuno le pubbliche libertà. Avviene del resto sempre così, quando lo Stato vuole adempiere ad un compito che non è precisamente il suo.

Io credo che non sia compito dello Stato quello di volersi fare esso non solo tutore della morale secondo la legge, ma diretto moralizzatore delle masse, quello di volersi fare esso non solo, come deve essere, custode, ma banditore della moralità pubblica e di volere scegliere, come campo, nel quale promuovere la pubblica moralità, il teatro. La storia ci insegna che ogni qualvolta lo Stato ha voluto assumere uno di questi compiti, che non gli si addicono, fallì interamente. Io non so immaginare, nell'idea dei suoi fondatori, una repubblica più morale di quella che i Gesuiti fondarono nel Paraguay. Tutte le azioni umane erano ivi soggette a rigide prescrizioni ed in tutto si aveva di mira la moralità degli abitanti di quella repubblica; rammento che erano persino prescritte le ore nelle quali si potevano compiere gli atti più intimi della vita coniugale; ma è noto quale insuccesso ebbe l'opera dei Gesuiti nel Paraguay, insuccesso che avrebbero tutti coloro che volessero applicare le utopie di Campanella e di Tommaso Moro, che ebbero sempre tutti coloro che, con leggi, regolamenti e circolari vollero tutelare la morale, ma dovettero poi convincersi come questa tutela, che brillava serena nella loro mente, riusciva inefficace nella realtà.

Il legislatore che vuole usare violenza alla natura umana fa opera vana o pericolosa.

Premetto che sono dolente di dovermi discostare su quest'argomento dall'opinione sostenuta dalla maggioranza della Commissione, della quale, questa volta, fece parte anche il mio amico Pais; ma se non altro darò occasione a lui di difendere, assai più brillantemente di quello che io non sappia, la tesi opposta alla mia, la censura teatrale.

Nessuno di noi, onorevoli colleghi, può aver dimenticati i fasti della censura, quando, in una

celebre Opera, non era permesso pronunciare la parola *libertà*, ma bisognava sostituirvi la parola *lealtà*; nessuno può dimenticare, e non lo abbiamo certamente dimenticato noi Veneti, come in un'altra Opera ove è detto:

Non sempre chiusa ai popoli
Fu la fatal laguna,

e noi, sentendo queste parole, volgevamo gli sguardi al Piemonte, si doveano sostituire le parole:

Non sempre fra le nuvole
Ascosa fu la luna.

Giuseppe Verdi fu costretto dalla censura a portare la scena del suo *Ballo in maschera* in America, perchè in America era lecito uccidere un governatore, ma in Europa non era permesso di lasciar uccidere, neanche sulla scena, un monarca. Lo stesso *Aristodemo* si rappresentava soltanto sopprimendo, tra altri punti, il celebre verso che diceva:

. . . L'ombra
D'un trono è grande per coprir delitti.

E non ricorderò tanti e tanti altri esempi; tengo solo a dimostrare alla Camera che noi abbiamo avuto in Italia un'illimitata censura teatrale; che questa censura teatrale che ci si propone ora di tradurre in precise disposizioni di legge, non solo non ha salvato alcun autocrate, ma non ha servito a tutelare nè la moralità, nè l'ordine pubblico.

Mi consenta la Camera che io richiami le precise disposizioni che sono in vigore in questa materia.

L'articolo 32 della vigente legge di pubblica sicurezza dice:

“ Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali, nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico. ”

Il regolamento sulla citata legge, all'articolo 35 aggiunge: “ Nessuna produzione teatrale può essere rappresentata o declamata senza il permesso scritto dell'autorità di pubblica sicurezza provinciale.

“ L'autorità di P. S. locale può però sempre, non ostante tale permesso, vietare la rappresentazione o declamazione, se per qualche circostanza locale la creda inopportuna o tale da poter dar luogo a commozioni o disordini. ”

Queste disposizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza sono state svolte

in parecchie circolari che credo tuttora in vigore. Vi leggerò ciò che è contenuto in una di queste: “ Sarà proibita ogni rappresentazione teatrale che in qualunque modo offenda i principî eterni della moralità e del pudore; che offenda la persona del Re, il Parlamento, i sovrani esteri ed i capi delle potenze amiche; che ecciti al disprezzo delle leggi fondamentali ed alle altre leggi dello Stato, che ecciti alla violazione di esse e diffonda teorie contrarie all'ordine stabilito, che offenda la religione cattolica od i culti tollerati; che offenda, anche con allusioni, la vita privata delle persone od i principî costitutivi della famiglia. ”

Tali sono i principî vigenti in codesta materia nel nostro diritto pubblico. Vediamo ora in qual modo il Governo ne ha fatto l'applicazione. E l'onorevole Crispi mi permetta di dire che quando parlo di Governo non alludo esclusivamente al suo, perchè non è soltanto dacchè egli è al potere che queste disposizioni sono in vigore; esse datano da molti anni. Non contraddice dunque al mio asserto il fatto, che ora le pubbliche libertà in materia teatrale sono rispettate, e dirò più tardi come lo sieno anche un po' troppo. Ma ad ogni modo sono rispettate, perchè l'onorevole Crispi ritiene, se non erro, che in un solo caso queste ed altre libertà possano patire offesa, quando si tratti della salute della patria. Neppure posso ammettere che in codesto argomento si possa consentire al Governo piena libertà d'azione, perchè venga poi davanti alla Camera a domandare un sedicente *bill di indennità*. I miei onorevoli colleghi mi consentiranno che se noi siamo in grado di discutere seriamente un atto del Governo, prima di accordare o no un *bill di indennità*, quando il Governo abbia commessa una grave violazione delle pubbliche libertà, sotto colore del mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità, noi non possiamo rovesciare un Ministero perchè un prefetto ha proibito un dramma dell'onorevole Cavallotti, o perchè un altro ha trovato conveniente di far allungare le gonne delle ballerine. I *bill di indennità*, per lo meno, debbono essere riservati a più gravi e serie occasioni.

Ma veniamo a codesti esempi: ve ne richiederò soltanto alcuni, perchè tutti ne conoscete molti più.

A Vicenza, si dava un giorno il *Boccaccio*; voi ammetterete, che se non è un operetta morale, non è nemmeno di quelle che debbano essere proscritte nel nome della decenza e della moralità pubblica. Ma avvenne che coloro che la rappresentavano, nel primo atto, là dove si cantano

quei ritornelli che più esilarano il pubblico, ne introdussero uno nel quale si metteva in ridicolo l'onorevole Magliani, perciocchè dopo aver soppresso il corso forzoso lo lasciava adagio adagio ritornare. Non erano censure gravi; i giornali dicono ben altro contro l'onorevole Magliani, la cui persona, del resto, non è inviolabile e sacra. Il consigliere che reggeva allora la prefettura di Vicenza e che non era davvero il pseudonimo della città dove fu trasferito e morì poco appresso, proibì questo ritornello; gli attori non lo dissero più, ma il pubblico lo ripeteva per conto suo comprendo in quel momento la loro voce. Allora, quello zelante funzionario proibì senz'altro il *Boccaccio*.

In un'altra città, a Venezia, pel timore che si potesse fare una dimostrazione ostile alla Francia, fu proibita, in un'altra occasione, la rappresentazione dei *Vespri Siciliani*; ed anche in questo caso non so come ci entrasse l'ordine pubblico. Dicono i sostenitori della censura teatrale, che è avvenuto più d'una volta, che dopo aver assistito alla rappresentazione di un dramma o di un'opera patriottica, il popolo sia sceso in piazza. Ed è vero, ma il solo caso che si cita in appoggio di questa tesi, è avvenuto a Bruxelles con la *Muta di Portici*, quando, dopo la rappresentazione, il popolo scese in piazza e s'armò contro la tirannide olandese; ma l'esempio depone assai più in favore della mia tesi, che della censura teatrale: questa non ha salvato mai nè il dispotismo, nè la morale.

In un altro caso il Governo trovò di dover proibire la rappresentazione di una commedia, che molti avranno sentita, *I mal nutriti*, perchè si disse che questa commedia poteva considerarsi come un eccitamento a commettere reati, a disordini sociali. Ma io credo che quei prefetti non abbiano fatto altro che difendere gli interessi delle classi ricche; dirò meglio di quei pochi "ben nutriti", che potevano aver paura della rappresentazione di quella innocente commedia, anzichè tutelare l'ordine pubblico. Quei tali "mal nutriti", che sono dipinti nella commedia, contadini emaciati dalla pellagra o pifferari che emigrano disperati in America, non potevano assistere alla rappresentazione della commedia, applaudirla e trarne da essa argomento di agitazioni sociali. In questi casi dunque il Governo, sotto pretesto di pubblica moralità, non faceva che tutelare una classe contro un'altra, non faceva altro che impedire ai ricchi di assistere essi a quella commedia e di vedere i danni sociali ai quali l'egoismo di alcuni tra loro potrebbe certamente esporre la società.

E mentre questa ed altre rappresentazioni si proibivano, e non cito che alcuni esempi, vediamo un poco che cosa si è permesso e tuttodi si permette. Dovrò io ricordarvi, onorevoli colleghi, a che punto sia decaduto il nostro teatro in seguito all'invasione e alla degenerazione dell'operetta francese e dei "Caffè cantanti?". Imperocchè non si è più paghi di rappresentare queste operette come i loro autori le hanno scritte; le si deturpano in tutti i modi, perchè solletichino meglio le più abiette concupiscenze, i gusti più lascivi del pubblico. Chi può ignorare come la maggior parte di queste operette, permesse dall'autorità, costituiscono una offesa permanente alla religione, che è pur quella della gran maggioranza, alla moralità, alla famiglia, al buon gusto, al senso artistico, a tutto quanto noi dobbiamo avere di più sacro?

Tutte queste cose, che il Governo, per effetto della legge vigente, dovrebbe tutelare, sono dunque quotidianamente, col suo consenso, schernite.

Citerò un altro caso. Con queste disposizioni, intese a tutelare la pubblica moralità, non si è osato vietare la rappresentazione di commedie che parvero anzi una felice disumazione dell'epoca del Rinascimento e poi, fortunamente, sono di bel nuovo cadute per l'indifferenza e la nausea del pubblico, in quell'oblio dal quale non avrebbero dovuto mai essere state tolte. Pure figurarono per qualche mese nei nostri repertori la *Mandragola*, la *Calandra* e qualche altra commedia di simil genere, commedie delle quali non vorrei riassumere tra voi neppure l'argomento, se non fosse già noto. Imperocchè è tutto un succedersi di lazzi, di parole sudicie, di allusioni sconcie, equivoche, di bisticci insulsi, tutte cose che potevano parer spiritose ad una società eletta dei tempi in cui furono scritte, ma è certo che esse se fossero recitate, così come sono state scritte dai loro autori, non avrebbero potuto essere tollerate oggi, nemmeno in una taverna. Non è mica vero che i moderni commediografi facciano peggio di quello facessero l'Aretino, il Machiavelli ed il cardinale Bibbiena. In certe commedie moderne, la corruttela delle relazioni fra uomo e donna non è rappresentata, come in quelle, nella sua forma più fisicamente sensuale, più immediata, ma dentro, mentre serpeggia nell'animo e lo guasta e lo avvia all'oblio del dovere. Il pensiero è ugualmente impuro, ma la frase non è sudicia, le allusioni non sono delicate, ma neppur da taverna. "Nella commedie, antiche nostre, dice un autorevole scrittore che se ne intende, non s'assiste a nulla di osservato

e di reale, l'immaginativa sbrigliata eppure povera capricciosa, vuota degli scrittori dà solo mostra di sé e rischia di far parer loro stessi peggiori che non sono, e peggiori soprattutto che non fossero gli uditori dei loro tempi, che si divertivano e battevano le mani. „

Del resto, onorevoli colleghi, in quanti drammi moderni, permessi e bollati dalle pubbliche autorità, la famiglia non è disprezzata, sospettata, svillaneggiata, beffata, e si mostra una ignoranza perfetta di quello che sia tale istituzione del rispetto che merita, di quello che s'ha obbligo di procurarle? Questa non è certo arte, ma perversione di mente.

Ad ogni modo non è essa sola l'arte, e indiscutibilmente ne è la più ignobile manifestazione. Ve n'è di certo un'altra, che eleva l'uomo anziché abbassarlo, che gli scuote il cuore e lo infiamma di nobili ardori, che scuote la mente e l'empie d'alti disegni. Vi è un'arte che edifica e non distrugge, che parla a noi uomini, non a noi bestie. Ma possiamo noi affidare il compito di ristaurare quest'arte, e la pubblica morale concitata, all'autorità di pubblica sicurezza? Possiamo noi attribuire l'ufficio di distinguere che cosa sia lecito e che cosa illecito, che cosa sia morale e che cosa no, ad un sottoprefetto o ad un delegato di pubblica sicurezza? Avverrà sempre quello che è avvenuto dentro e fuori d'Italia. In una città l'autorità di pubblica sicurezza troverà opportuno di proibire il *Cantico dei cantici* di Cavallotti, perchè quell'abatino, che gitta la tonaca trovando nella cugina l'ideale della Madonna del suo altare, parrà una offesa alla religione; mentre in un'altra città la stessa autorità permetterà il più vergognoso *can-can* di frati e di monache, e lascerà persino trarre in ludibrio sul palco scenico le cerimonie del culto. In una città l'autorità di pubblica sicurezza proibirà la rappresentazione della *Moglie di Claudio*, anche se le turpitudini del dramma saranno rivestite di splendide forme artistiche dalla Duse; in un'altra essa tollererà la rappresentazione della *Società del Cou-coù* o di altre commedie di simile natura. In una città l'autorità proibirà i *Vespri siciliani* o la *Muta di Portici*, in un'altra sotto pretesto d'arte o di letteratura lascerà rappresentare le più sconcie commedie del Rinascimento.

Ed il pericolo è molto più grave di quello che a noi potrebbe parere, imperocchè anche con la legislazione attuale, e peggio sarà dopo che voi avrete approvato questi articoli della legge di pubblica sicurezza, dei quali discutiamo, qualunque buon borghese dovrà dire a sé medesimo: “ io

a teatro ci posso andare, ci posso condurre la mia famiglia, ci posso condurre le mie figliuole, perchè c'è il Governo, che tutela la pubblica moralità, e rappresentazioni, che offendono la famiglia, la religione, i buoni costumi, non se ne possono dare. „ Ed io vi domando, signori, che cosa accadrebbe a questo buon borghese che assistesse con la sua famiglia a tanti drammi pieni di adulteri, di stupri, di assassini, dove, a dir breve, c'è tutto il Codice penale, che pur si rappresentano sui nostri teatri? Credete: è meglio che questa pubblica moralità ce la tuteliamo da noi. La morale non è poi la stessa per tutti! Può parer lecito, per esempio, a noi dopo aver sentito qua dentro per tutto il pomeriggio discorsi noiosi, come questo mio, andare a ridere un poco anche delle scurrilità del *Quirino*; ma non vi condurremo certo le nostre famiglie. Aggiungerò che il pubblico sa questa moralità tutelare da sé e meglio di quello che faccia l'autorità di pubblica sicurezza. Ricorderò solo un fatto a cui fui presente alcuni mesi sono in un teatro delle nostre maggiori città. Vi si rappresentava *La moglie di Claudio*, e alla rappresentazione assistevano, già segnate a dito, due signorine della più eletta società, inconscie certo del turpe argomento del dramma. Senonchè, nei punti più scabrosi, gli spettatori si volgevano verso quelle signorine per vedere quale effetto producessero in loro; a dir breve, prima della fine del secondo atto, dovettero andarsene.

Eccovi dunque la moralità tutelata dal pubblico. Dopo tutto, anche le rappresentazioni teatrali possono distinguersi in due categorie. Come in certi gabinetti di curiosità vi sono camere separate dov'è scritto: “ *Riservato agli adulti* „, così avviene per i teatri; ci sono rappresentazioni per tutti, e ve n'ha altre che il buon senso del pubblico sa che sono riservate a coloro che non temono più d'esser corrotti o commossi, o nulla hanno da imparare.

La vostra polizia è un tutore impotente della moralità, anche perchè essa non potrà mai premunirsi abbastanza contro le naturali licenze degli attori drammatici. Come farete voi, per esempio, ad assicurarvi che gli attori drammatici saranno ligi al manoscritto nelle parole e nel gesto? In Francia li hanno obbligati a ciò, con precise disposizioni: vorrete applicare disposizioni simili anche in Italia? Ma allora che cosa ne farete di Novelli, di Ferravilla e di tutti i nostri migliori artisti drammatici, i quali sono i migliori appunto per ciò che sanno, come i comici di Grecia e di Roma, interpretare convenientemente, direi anche secondo il gusto del pubblico, il lavoro ori

ginale? Lasciate dunque fare, o signori, al buon senso del pubblico. Se ci fu mai paese nel quale la censura teatrale sia stata e sia esercitata severamente, e che si possa citare ad esempio a questo proposito, questo paese è certo la Francia. Ora la Francia è appunto il regno dell'operetta; è il paese dal quale ci sono venuti i drammi disonesti entrati nel nostro repertorio. In Francia appunto questi eccessi dell'operetta, questa decadenza dell'arte drammatica, furono una delle cagioni di disastri anche politici e militari. Lasciate fare, o signori, al buon senso del pubblico! Ed io mi affido che questo buon senso del pubblico, sovrano oggi in arte come è sovrano in politica, questo buon senso del pubblico, che solo può imporre e agli autori e agli attori di contenersi entro i limiti della moralità, ci darà anche l'arte sana, l'arte morale, l'arte vera di cui l'Italia ha bisogno.

L'Italia, più di tutte le altre genti, ha bisogno di sollevare nel seno del suo popolo alti ideali di virtù civile e di serietà morale; questi ideali, che una lunga serie di vicende della nostra storia passata ha contribuito a scemare e la storia recente non ha potuto ancora rin vigorire; quegli ideali senza dei quali una nazione irrimediabilmente decade e soccombe ad altre genti più morali, più forti, che rispettano la famiglia, ed hanno ancora il santo pudore di arrossire davanti ad una cosa turpe, anche se circondata di tutto il prestigio e di tutti i lenocini dell'arte. *(Bene! Bravo!)*

Presidente. Veramente la questione sollevata dall'onorevole Brunialti avrebbe trovata la sua sede nell'articolo 40, perchè in questo articolo 37 si accenna soltanto al divieto di dare rappresentazioni e non si parla già della censura teatrale.

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Rubichi.

Rubichi. Io mi era iscritto all'articolo 40.

Presidente. Allora Ella può riservarsi di parlare all'articolo 40, perchè è quella la vera sede della questione sollevata dall'onorevole Brunialti.

L'onorevole Pais si riserva pure?

Pais. Sì signore.

Presidente. Siccome per gli altri articoli non vi sono difficoltà, verremo presto all'articolo 40.

Intanto, se nessuno chiede di parlare sull'articolo 37, come è proposto, lo metto a partito.

(È approvato).

“ Art. 38. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescri-

zioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo. ”

(È approvato).

“ Art. 39. Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. ”

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Mi pare che l'articolo 39 vada compreso nelle disposizioni generali dell'articolo 37. In ogni caso poi, qualora si credesse di mantenere l'articolo 38 del disegno della Commissione, 39 del Ministero, io pregherei di modificarlo in qualche modo, giacchè i termini, coi quali esso è concepito, lasciano molto arbitrio all'autorità di pubblica sicurezza.

Tra le altre cose, per tenere un'accademia, la quale può essere di poesia o di scherma, bisognerà domandar la licenza preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza; se uno scienziato vuol fare degli esperimenti, come è avvenuto testè in occasione del Congresso medico, in cui si sono fatti degli esperimenti ipnotici, questo scienziato, per tenere cotesta accademia, dovrà domandare il permesso della pubblica autorità.

Un filosofo, che vuol fare una conferenza, e che sarà anch'egli un accademico, perchè è seguace di Platone che faceva le sue conferenze, passeggiando nei giardini di Accademo, dovrà pure, in ogni caso, andare a picchiare alle porte dell'ufficio di pubblica sicurezza e domandare il permesso.

Prego quindi la Commissione e il ministro, perchè vogliano, se non altro, lasciare da parte queste povere accademie e contentarsi delle feste da ballo.

Presidente. Ella proporrebbe di sopprimere nell'articolo la parola *accademie*?

Nocito. Perfettamente.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Curcio, relatore. L'obbiezione dell'onorevole Nocito non sembra molto fondata, perchè qui non si parla di accademie scientifiche, ma di accademie pubbliche, date a pagamento.

Presidente. Dunque la Commissione non consente.

Curcio, relatore. No, non aderisce.

Presidente. Il Governo neppure?

Crispi, ministro dell'interno. Neppure.

Nocito. Ma dicano le ragioni perchè non aderiscono.

Io ho dette le mie ragioni, rispondano con altrettante ragioni. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Nocito, Ella non può obbligare nessuno a dire le ragioni per le quali non consente nelle sue proposte. (*Si ride*).

Nocito. Allora bisogna votare senza ragione.

Presidente. Non è il caso. Il relatore è nel suo diritto. Ella forse non ha prestato attenzione a quanto egli ha detto. Se Ella persiste, interrogherò la Camera.

Nocito. Persisto.

Presidente. L'onorevole Nocito propone dunque che in quest'articolo 39 si sopprima la parola *accademie*.

Chi approva questa soppressione, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, la soppressione non è approvata*).

Pongo a partito l'articolo 39 come è proposto.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni non possono rappresentarsi o declamarsi in pubblico senza l'approvazione del prefetto. ”

A quest'articolo si riferiscono le osservazioni testè messe innanzi dall'onorevole Brunialti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubichi.

Rubichi. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Brunialti io ho ben poco da dire. Io non ho che ad esprimere l'alta meraviglia che mi ha fatto il leggere in un disegno di legge presentato in questo tempo due articoli i quali davvero, come diceva l'onorevole Brunialti, ripristinano la censura teatrale in tutta la sua antica severità. Quando si dice che le opere, i drammi, le rappresentazioni, ed altre produzioni non possono rappresentarsi o declamarsi in pubblico senza l'approvazione del prefetto, e quando con un altro articolo si soggiunge che l'autorità locale di pubblica sicurezza, vale a dire qualunque delegato di pubblica sicurezza, può sospendere la declamazione o rappresentazione di una produzione approvata, che, per circostanze locali possa semplicemente dar luogo a commozioni o disordini, mi pare che la censura venga completamente ristabilita.

Ne io credo che sia altro tranne che una dimostrazione della solita abilità dell'ingegno del relatore quella giustificazione che egli ha cercato di

dare, col dire che queste disposizioni si siano prese unicamente per tutelare la pubblica morale. Questo è detto nella relazione della Commissione. Il relatore, parlando in nome della maggioranza, perchè la Commissione non è stata uniforme, per dare un onesto passaporto alle dette disposizioni, ha detto che esse contengono principalmente i casi dell'offesa alla pubblica morale.

Ora mi permetta l'onorevole relatore di osservare che con esse si contempla qualche altra cosa che non è semplicemente la tutela della morale pubblica.

Nell'articolo 41 si dice che l'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione di una produzione approvata che per circostanze locali possa dar luogo a commozioni o disordini.

Ora le commozioni e i disordini a cui dà luogo una produzione alquanto scollacciata non sono tali che dei delegati di pubblica sicurezza possano facilmente constatare.

Dunque mi pare che siasi avuto in mente ben altro che provvedere ai casi di offesa alla pubblica moralità; e perciò, io penso, con tutto il rispetto e la stima che ho per l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e con tutto il convincimento che egli nel dettare le due disposizioni non abbia inteso di recare offesa ai principii di libertà, io penso che anche suo malgrado queste disposizioni di legge ripristinano la censura politica com'era intesa un tempo.

E questo quanto al concetto delle disposizioni. Ma questo concetto fu incarnato in due disposizioni di una forma pericolosissima per la libera manifestazione del pensiero, che qui è in causa; forma pericolosissima perchè nessuna limitazione si dà nè al prefetto nè al delegato di pubblica sicurezza, nè a qualunque altro agente della pubblica sicurezza nei casi nei quali si dovrà applicare l'articolo 40, e per i casi nei quali si debba applicare l'articolo 41.

Di più tanto nell'uno quanto nell'altro di questi articoli la facoltà concessa all'autorità di pubblica sicurezza è espressa in forma tanto lata che vi si può nascondere l'arbitrio più sconfinato.

Diceva benissimo l'onorevole Brunialti: avremo una doppia serie di inconvenienti: una serie di inconvenienti che dipenderanno dall'arbitrio, ed una serie di inconvenienti che dipenderanno dall'ignoranza.

Se sono agenti del Governo in mala fede quelli che applicano queste disposizioni, allora si darà libero corso a tutti i rancori, a tutte le an-

tipatie, a tutte le persecuzioni che possono benissimo essere legalizzate dalla dicitura troppo lata dell'articolo 40.

Se poi sono in buona fede, si potrà correre un altro pericolo, quello di vedere applicato in modo ridicolo, mi si permetta la parola, questa disposizione da agenti di pubblica sicurezza i quali non capiscano la portata di una produzione teatrale.

Io non credo di fare un'ipotesi molto strana, supponendo che un prefetto possa non capire un dramma, non credo di fare un'ipotesi arditissima dicendo che un delegato potrà non essere un artista tanto consumato da poter valutare l'importanza di una produzione artistica. Quindi io dico: chi ci salva dall'errore della loro interpretazione? Dall'errore di questi funzionari che pure debbono applicare disposizioni così delicate?

È inutile dilungarsi. Tutti comprenderanno come in una provincia un prefetto potrà interpretare un dramma come contenente delle allusioni pericolose all'ordine di cose attualmente stabilito, in un'altra provincia un altro prefetto, può ritenere tutto il contrario e nella stessa provincia il prefetto medesimo può fare passare un dramma con allusioni pericolose all'ordine pubblico e può non vedere queste allusioni in altro dramma nel quale esse siano abilmente mascherate.

E poi, onorevoli colleghi, chi ci salverà dall'arbitrio nell'applicazione dell'articolo 41?

A me sembra più pericoloso dell'articolo 40. Se in questo articolo è il prefetto che decide, nell'articolo 41 è un semplice delegato di pubblica sicurezza che può disporre che una rappresentazione sia sospesa.

Immaginate infatti che il prefetto abbia autorizzato la rappresentazione o declamazione di una produzione, potrà l'autorità locale di pubblica sicurezza (e quando dico autorità locale dico anche un semplice delegato di pubblica sicurezza) in quel momento convocare i suoi dipendenti, convocare le guardie e discutere con loro se la produzione sia tale che, non ostante che essa sia stata approvata, possa dar luogo a commozioni o disordini?

Ora comprendete bene quali possano essere i frutti di una discussione fatta in questo modo, fra delegati e guardie di pubblica sicurezza.

E si noti che quest'articolo non dice " nel caso in cui la produzione approvata abbia dato luogo a commozioni o disordini „ ma dice che " possa „ dar luogo a commozioni o disordini, di guisa che il delegato di pubblica sicurezza potrà impedire la

produzione anche nel caso della possibilità di una commozione.

Ora io domando all'onorevole relatore: come farà questo delegato a sapere che una commozione si susciterà? Dappoichè dovrà esaminare se una commozione sia semplicemente possibile, dovrà porre a sè stesso la questione; sono io commosso o no dalla lettura di questa produzione? (*Si ride*). E se non si sente competente a risolvere la questione chiamerà altri delegati e dirà loro: fatemi il piacere di vedere se voi vi commovete o no; e quando l'ufficio avrà dato una risposta affermativa allora la produzione sarà proibita.

Dunque, onorevoli colleghi, come vedete questa legge, se verrà approvata, correrà un altro pericolo, il pericolo del ridicolo che è l'arma più terribile con cui noi italiani combattiamo le leggi che non sono fondate sul senso comune. Quindi, onorevoli colleghi, io faccio voti perchè tanto l'articolo 40 quanto l'articolo 41, che si completano, spariscano da questo disegno di legge e spariscano perchè questi due articoli sono proprio qualche cosa di esotico in Italia, dove il popolo è molto devoto all'ordine; di che ha dato prove anche in recenti e non dimenticabili occasioni. Ora per questo popolo è qualche cosa di inconcepibile una disposizione simile a quella degli articoli 40 e 41; i quali, se possono essere istromento di arbitrii polizieschi, non sono necessari come rimedio ad una malattia perchè malattia non c'è. E non ho altro da dire. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais.

Pais. (*Nella Commissione*). L'onorevole mio amico Brunialti, ricordando alla Camera la parte da me presa in seno alla Commissione in difesa dell'articolo 40, mi ha costretto a chieder di parlare. Oltre a ciò i rappresentanti della maggioranza della Commissione mi hanno incaricato di esprimere le loro idee, che sono anche le mie.

L'onorevole Brunialti si è formato dello Stato moderno un concetto che, secondo me, non risponde perfettamente alle funzioni che esso deve esercitare: ha detto che esso non deve farsi mai tutore nè regolatore della pubblica moralità. E fino ad un certo punto posso convenire con lui. Ma dal non farsi tutore e regolatore della moralità pubblica al non impedire, quando può, disordini ed a immoralità ci corre un gran passo. Qui non si tratta appunto di tutelare la moralità, ma di impedire le immoralità che possono esercitare perniciose conseguenze nel popolo, nelle masse. L'onorevole Brunialti ha parlato della libertà. An-

ch'io amo la libertà; ma appunto perchè l'amo, non la voglio mai scompagnata dall'ordine, la voglio sempre in armonia con la morale; perchè, in caso diverso, sarebbe licenza.

L'onorevole Brunialti ha voluto convincere la Camera che la censura teatrale è più che una superfetazione, un danno. Io comprendo benissimo che la censura come oggi è esercitata realmente non risponde al fine per il quale venne istituita, perchè, me lo permetta l'egregio ministro dell'interno, io non riconosco in molti prefetti tutta la competenza, tutto il buon senso, tutto quello che i francesi dicono, *esprit d'à propos*, che occorrono per giudicare se certe rappresentazioni si debbano impedire o permettere, ma però non vedo nulla che all'opera dei prefetti possa sostituirsi con vantaggio. La loro azione io credo sia di impedire che il teatro non diventi fomite di disordini, scandali, e di immoralità, e di eccitamento alla corruzione, e che ivi non si riproducano spettacoli che sianò *afrodisiaci*, immorali e peggio.

Comprendiamo benissimo che il teatro non debba essere un luogo dove si rappresentino delle scene pastorali, ma bensì degli spettacoli divertenti; però desideriamo che il divertimento non sia nè direttamente nè indirettamente esempio ed eccitamento a corrompere il senso morale del pubblico. Noi abbiamo il dovere, per quanto dipende da noi, come legislatori, di infrenare l'immoralità ed allontanare per quanto è possibile la coscienza popolare dalle attrattive del vizio che si presenta sotto parvenze seducenti.

L'onorevole Brunialti ha sferzato da abile maestro certi spettacoli, certe rappresentazioni e specialmente si è scagliato contro quell'ibridismo che si chiama *Vaudeville*, che non ha dell'opera nè della commedia; ma tuttociò che cosa dimostra? Dimostra che la maggioranza della Commissione avea ragione precisamente nello stabilire una censura contro questi spettacoli.

Se essi sono permessi non è certo colpa della Commissione nè del ministro dell'interno, ma piuttosto dei prefetti; e forse anche più dell'andazzo dell'opinione pubblica, la quale si va accostumando a trovar piacevoli certe rappresentazioni, che io amerei che non fossero mai date perchè allo stesso tempo che sono un danno per la morale, sono anche una vera deturpazione dell'arte.

L'onorevole Brunialti ha voluto escogitare un correttivo contro i danni che possono avvenire dagli spettacoli immorali, ed ha voluto trovarlo nel così detto buon senso del pubblico. Egli ha ricordato la fuga di due generose signorine. (*Ooh!*)

Brunialti. Non generose! (*Si ride*).

Pais. Ho sbagliato, mi si perdoni l'errore; ha ricordato la fuga di due gentili e distinte signorine dalla rappresentazione della *Moglie di Claudio*.

Ma in questo fatto io non vedo che il buon senso di due persone non del pubblico, o per lo meno delle altre donne che avranno assistito a quella rappresentazione e che rimasero al posto. L'onorevole Brunialti dimentica o forse non ha assistito a certi spettacoli nei quali invece che protestare, il pubblico, eccitato dalla scurrilità del concetto o della frase, chiede dei lazzi, delle pose, delle sconcezze anche più turpi e scorrette di quelle che gli attori e certe attrici concedono.

Il pubblico che frequenta certi teatri, alcune volte innominabili, esce estremamente eccitato e poi nelle bettole e in altri luoghi, consuma in poche ore quello che doveva bastargli per una settimana. Io ritengo che ciò sia assolutamente innegabile.

Lo dirò in forma alquanto prosaica, ma assicuratevi che è vero.

Non credete forse voi, che una delle cause che ha contribuito ad allontanare il popolo francese dalle sue splendide e grandi tradizioni, a renderlo diviso sia stato il sistema di snervamento stabilito dal secondo impero, coi Caffè *chantants* e con i deliri di rappresentazioni e di balli, che l'hanno distratto dalla sua naturale destinazione?

Io non amo che la censura sia severa e ridicola fino a togliere al pubblico quei divertimenti onesti, che lo sollevano dalle cure e dalle fatiche del giorno; ma desidero che ponga un freno a rappresentazioni, le quali possono produrre danni, che si ripercuotono nelle famiglie e nella società.

È per questo motivo che, a nome della maggioranza della Commissione, io mantengo integro l'articolo 40.

In ordine all'articolo 41 la Commissione trova molto giuste, in parte, le osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Rubichi; ed io, per conto mio, credo che si potrebbe soddisfare alle sue esigenze, modificandolo nel modo seguente:

Art. 41. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere l'incominciata rappresentazione o declamazione di una produzione approvata che per circostanze locali *potrebbe* dar luogo, ecc.

In questo modo l'onorevole Rubichi vede che cadono tutte le osservazioni, ed i pericoli, ai quali ha accennato, verrebbero eliminati. Ad ogni modo io confido che la Camera, anche su questa questione, non mancherà di tener presente quell'ideale che non deve mai essere dimenti-

cato da tutti i consessi, come da tutti i popoli, e sentirà il bisogno di tenere alto, per quanto è possibile al legislatore, il livello della pubblica moralità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. Io ho ascoltato con molta attenzione il discorso dell'onorevole Brunialti, e l'ho ascoltato con molta attenzione, prima per ragioni topografiche, perchè era recitato accanto a me, e poi perchè trattava un argomento per il quale io aveva un interesse speciale.

Le ragioni addotte dall'onorevole Brunialti sono state eccellenti. Solamente egli ha portato le sue buone ragioni ad un tale estremo limite, che la buona ragione ha finito per diventare cattiva. Io sono d'accordo perfettamente con lui sugli alti ideali dell'arte; sono d'accordo perfettamente con lui sull'inutilità della censura antica, ma non posso essere d'accordo con lui quando arriva a stigmatizzare come contraria ad ogni senso di moralità e di civiltà pubblica la rappresentazione della Mandragola del Macchiavelli e di una commedia applauditissima del Dumas. I fasti delle censure sono quelli che l'onorevole Brunialti ha ricordato alla Camera. E in Italia, qualunque sia la regione, sia il Veneto, siano le provincie meridionali, sia in Toscana o in altra parte vi sono di questi aneddoti, che si raccontano da 30 anni a veglia dietro le quinte dei teatri. Ma oggi signori, questo più non accade. Oggi può esserci un prefetto di cervello... mettiamo sottile, che può impedire momentaneamente la rappresentazione di un'opera d'arte riconosciuta onesta altrove. Ma l'opinione pubblica stessa corregge questo decreto del prefetto, e se egli non ha buon senso, credo che il ministro dell'interno avrà buon senso per due.

Io pur tuttavia non credo che l'autorità politica possa disinteressarsi completamente di ciò che si fa in pubblico nei teatri.

Se noi entriamo in un sistema diverso, che cioè l'autorità pubblica non si debba immischiare di nulla assolutamente, e che debba lasciare sbizzarrirsi i cittadini come vogliono, che debba permettere che ognuno passeggi, corra, gridi, faccia quel che vuole, edifichi case o le distrugga come crede, allora sta bene che si rappresenti, così come ognuno vuole, l'opera d'arte; ma quando voi, autorità politica, cittadini, Parlamento, ammettete che una regola nel vivere civile ci voglia, quando voi date delle restrizioni alla libertà individuale, quando questa offende la libertà o la moralità al-

trui, io credo che anche pel teatro si debba avere tutela. (*Interruzioni*).

Qualcuno parla di Codice penale. Non bisogna arrivare fino al Codice penale, esso è troppo dura cosa.

Vi è nella vita civile qualche cosa che non arriva fino al Codice penale, e che deve entrare in queste piccole pieghe della legge, che noi discutiamo. Voglio anch'io abolita la censura: non lasciamo all'arbitrio di un sottosegretario ignorante il giudizio se un'opera di Dumas si debba o no rappresentare; ma nello stesso tempo non lasciamo indifesa l'autorità pubblica contro certi fatti ai quali essa deve provvedere.

Io non vorrei prevenire, contrariamente alla nota teoria, ma vorrei reprimere, e però vorrei dare alla autorità politica il diritto di proibire qualunque rappresentazione, per riguardi di ordine pubblico o di moralità.

Ed in questo senso ho formulato un articolo, che vorrei sottoporre all'onorevole ministro dell'interno ed alla Commissione; il quale articolo, pur facendo sì che l'autorità politica non resti disarmata contro le prevaricazioni, è di ordine morale e tale che non lascia modo all'arbitrio di introdursi ed affermarsi.

L'articolo sarebbe così concepito:

« L'autorità di pubblica sicurezza può, per ragioni di ordine pubblico o di pubblica morale, proibire la rappresentazione di opere, drammi e rappresentazioni coreografiche. »

Voci. Prima.

De Renzis. Prima non sa che cosa sia. È dall'azione che potete giudicare se una cosa è morale o no. Quando l'avete veduta rappresentare la giudicate.

È certo che l'opera più innocente rappresentata da gente che voglia fare delle immoralità, può divenire immorale. È lo spirito che uccide qui, e non la lettera. È così delle operette francesi contro le quali si è scagliato con tanto ardore di morale l'onorevole Brunialti. Io posso assicurare che nella maggior parte dei teatri francesi, dove sono state create esse non sono immorali. Quando ad esse si aggiunge la sguaiataggine e il lubricismo che dal libretto non è voluto è chiaro che divengano immorali e tali da non permettere ai padri di famiglia di condurvi le figliuole.

Ora mi permetta l'onorevole Brunialti che io gli faccia osservare, come a me pare che egli abbia fatto una questione d'arte di straforo nella legge di pubblica sicurezza. Non è il caso di pensare alle figliuole: bisogna pensare alla grande

pubblica moralità. Il legislatore non deve guardare se le ragazze vogliono o no andare al teatro.

Per me vorrei fissare bene questo, che quando la rappresentazione è avvenuta tutta o in parte, e si giudichi dall'autorità politica, tale da essere contraria alla pubblica moralità, l'autorità medesima possa impedirla. Ha ragione l'onorevole Brunialti quando dice che il pubblico sa distinguere e corregge da sè la moralità offesa. Ma quando ciò non avviene? Chi provvede?

E su ciò ricordo l'aneddoto di un presidente di Assise, il quale, dovendosi discutere una causa immorale, si volse alle signore accorse in gran numero e disse: io prego le donne oneste, poichè si tratta di cose scandalose, di uscire dall'aula. Nessuna uscì, ed egli, vedendo che le signore rimanevano nella sala, disse: adesso, usciere, fate che escano tutte le altre.

L'autorità politica farebbe così: permetterebbe a chi vuole di fare a suo modo e quando vedesse le cose uscir dai confini dell'ordine e della morale allora interverrebbe e proibirebbe quella rappresentazione dannosa alla pubblica moralità.

Io domando dunque alla Commissione se vuole accettare il mio articolo come una soluzione di questa questione.

Presidente. L'onorevole De Renzis propone, in sostituzione dell'articolo 40, quest'altro articolo: " L'autorità di pubblica sicurezza può, per ragioni di ordine pubblico o di pubblica morale, proibire la rappresentazione di opere, drammi e rappresentazioni coreografiche. "

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. La questione sollevata dagli onorevoli Brunialti e Rubichi è di un grande interesse politico e sociale. Io non sono dell'avviso dell'onorevole Brunialti, che lo Stato debba disinteressarsi dalla pubblica educazione.

Il mio avviso è del tutto contrario: lo Stato deve essere educatore. Non basta l'insegnamento, o signori, senza l'educazione. Gli esempi dei Governi passati, che spesso si ripetono, non valgono nelle condizioni attuali del paese, e sarebbe ingiusto che si portassero contro il Governo attuale, il quale ha origine dalla popolare elezione ed è responsabile dinanzi al Parlamento.

L'articolo 32 della legge attuale si limita a poche parole, a questo riguardo. Esso dice:

" Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico. "

Queste norme speciali non furono stabilite mai;

non vi fu legge, non vi fu regolamento che le indicasse: fino ad oggi tutto è proceduto, direi quasi, per arbitrio; arbitrio prudente, se volete, ma non mai con regole determinate, dietro le quali i prefetti e i funzionari di sicurezza pubblica potessero esercitare la dovuta sorveglianza sulle rappresentazioni teatrali.

Noi, o signori, nella legge sulla stampa, dall'articolo 16 all'articolo 26 troviamo indicati vari reati e contro la morale, e contro la religione, e contro la proprietà, e contro le istituzioni che ci reggono, e puniamo tutti questi reati con pene non indifferenti.

Noi, in questa legge, abbiamo, agli articoli 2 e 6, contemplato il caso di discorsi che si possono fare in pubbliche riunioni, e ne abbiamo contemplate varie ipotesi, perchè fossero punite. Orbene, o signori, se tutti questi fatti, tutti questi atti, queste ipotesi giuridiche, che la legge contempla, si verificassero in una rappresentazione teatrale, vorreste voi non punirle? In tal caso, noi cadremmo in contraddizione. E avvertite che un articolo di giornale non fa l'impressione che può fare un'azione figurata in teatro, dove gli attori possono rappresentare concetti i quali offendano la morale pubblica e le pubbliche istituzioni. L'azione vi è più viva, il popolo che vi assiste ne resta eccitato, e questa condizione è più o meno grave secondo l'abilità degli attori che rappresentano l'azione medesima.

Io comprendo, o signori, che su questo converrebbe che ci fossero norme determinate.

Ma non mi nascondo la difficoltà di disciplinare questa grave materia. Io ricordo i fatti ai quali ha alluso l'onorevole Brunialti, i quali non servono ad altro se non che a persuadermi che la legge ha potuto essere male eseguita, che zelanti funzionari pubblici hanno potuto eccedere nell'azione loro affidata, ma non mi persuaderò mai per questo che noi possiamo disarmare il Governo d'un'autorità che credo più che necessaria.

Del resto, o signori, saremmo noi i primi, se il concetto degli onorevoli Brunialti e Rubichi fosse accettato, saremmo i primi in Europa ad ammettere che le rappresentazioni in teatro fossero lasciate senza freno. Nei paesi di libertà, e fra questi non vorrete negarmi l'Inghilterra, non si è andati così oltre, non si è mai consentito che nei teatri non ci fosse la censura, la quale, severa, ingiusta sotto Governi dispotici, è previdente sotto i Governi di libertà.

In Inghilterra, lo sapete meglio di me, la censura sui teatri l'ha voluta conservare a sè il Re, ed è al lord ciambellano che si sottopongono

tutte le produzioni teatrali prima che siano rappresentate.

Io non vado sin là. Il Re bisogna che stia nella sfera sublime e pacata in cui la Costituzione lo ha posto.

Che questa censura adunque sia fatta dal potere responsabile, che è quello del Ministero; ma che questa censura ci sia, è una necessità sociale e politica; ed ove non ci fosse, i pericoli potrebbero essere gravi, e il danno con essi.

L'ora tarda non mi permette di ulteriormente svolgere gli argomenti a favore della mia tesi. Del resto gli onorevoli De Renzis e Pais hanno parlato prima di me, e molti dei loro argomenti non posso che accettarli.

L'emendamento dell'onorevole De Renzis però non è completo: credo che si potrebbe aggiungerlo in altra forma all'articolo 40. Ed io direi di lasciare tale quale come primo paragrafo l'articolo attuale, e aggiungervi poi che, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, il prefetto può impedire che una rappresentazione teatrale abbia luogo.

Con quelle parole *ordine pubblico e moralità* si darebbe un limite alla pubblica autorità nell'esercizio delle sue funzioni. Ma è bene però che sia detto in massima che nessuna rappresentazione può essere fatta senza il consenso dell'autorità politica.

Se l'onorevole De Renzis consente in questa idea, credo che potremo uscire da questa discussione in modo degno del Parlamento.

Presidente. Vi sarebbero così nell'articolo due concetti: in primo luogo che non si possano dar rappresentazioni senza avvertirne l'autorità di pubblica sicurezza; in secondo luogo che l'autorità politica possa proibire un pubblico spettacolo per ragioni di moralità o di ordine pubblico.

De Renzis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Renzis. Io accetto il concetto dell'onorevole ministro dell'interno in quanto che si debba dar significazione alla autorità di pubblica sicurezza per poter dare uno spettacolo pubblico, perchè ciò è chiesto dall'armonia della legge.

Come abbiamo ieri stabilito l'obbligo di un preavviso da dare all'autorità di pubblica sicurezza per una riunione pubblica, così è naturale che il permesso di una rappresentazione qualunque, data in pubblico, debba essere concesso dall'autorità di pubblica sicurezza.

Un punto resta ancora oscuro nel discorso dell'onorevole ministro, ed io lo prego di volerlo ben chiarire. Nel suo concetto l'autorità di sicurezza pubblica, deve essa leggendo un dramma,

giudicare se questo dramma è tale da potere o no essere rappresentato?

Ciò sarebbe assai rischioso; io vorrei che vi fosse quindi un temperamento che permettesse almeno la possibilità di una revisione di questo giudizio, dappoichè non è sempre il prefetto che si prende la briga di leggere le produzioni che si vogliono rappresentare nei pubblici teatri di provincia. La domanda si fa mandando un copione alla segreteria della prefettura; il prefetto dà l'ordine al consigliere delegato, questi al segretario, il segretario al copista e forse molte volte, per il criterio poco sicuro di un infimo impiegato, un autore di grido può esser messo nella condizione di non poter far rappresentare il suo lavoro.

Questo è il dubbio che sottopongo all'onorevole ministro; se egli vorrà dissiparlo, tanto meglio; sarà un vantaggio per tutti.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Io sono tanto amico della libertà, e desidero tanto che si frenino gli arbitri, che non sarei lontano dallo stabilire che dal decreto del prefetto si potesse ricorrere al Ministero.

In questa guisa mi pare che gli autori avrebbero sufficienti garanzie, qualora il prefetto trasmodasse.

De Renzis. Accetto.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Curcio, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, ministro dell'interno. Se permette, onorevole presidente, poichè siamo d'accordo nel concetto, la dizione dell'articolo potremmo stabilirla lunedì.

Presidente. Allora se la Camera è di questo avviso l'articolo 40 rimane sospeso.

Articolo 41.

Curcio, relatore. Anche questo articolo, sospendendosi il 40, parmi si dovrebbe sospendere.

Crispi, ministro dell'interno. Ma questo può andare...

Presidente. Dunque deve sospendersi o no?

Curcio, relatore. Sì, sì.

Presidente. « Art. 42. L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza

dell'edificio e la esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

“ Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro. ”

Pongo a partito questo articolo 42.

(È approvato).

“ Art. 43. L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari ed agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni. ”

(È approvato).

Curcio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Curcio, relatore. Ho ricevuto da Napoli un telegramma dell'onorevole Ginori, che per sentimento di delicatezza mio e della Commissione debbo comunicare alla Camera. Il telegramma è il seguente:

“ Se circostanze imperiose non mi avessero impedito recarmi oggi Roma, avrei proposto in seguito articolo 42 legge sicurezza altro articolo quale si trasferissero da facoltative a obbligatorie spese mantenimento corpi vigili nelle città.

“ Questa proposta intesa migliorare in Italia cotesto servizio sì importante pubblica sicurezza e finora sì negletto spero potrà essere accolta e fatta propria da onorevole Commissione.

“ Ginori. ”

La Commissione si è fatta un dovere di comunicare alla Camera il telegramma del collega Ginori, ma naturalmente essa si dichiara incompetente ad accogliere questo desiderio del collega medesimo, tanto più ch'egli non fa una proposta concreta; e di più suggerisce cosa intorno alla quale dovrebbe provvedere piuttosto la legge comunale e provinciale anzichè questa sulla pubblica sicurezza che ora discutiamo.

Presidente. Ci vorrebbe una proposta formale, perchè questo articolo nel progetto non c'è.

Ma non mi pare il caso di fare una proposta.

Quindi pongo a partito l'articolo 43.

(È approvato).

“ Art. 44. In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.

“ Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso. ”

(È approvato).

“ Art. 45. Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste. ”

(È approvato).

“ Art. 46. I prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza dei teatri. ”

(È approvato).

“ Art. 47. Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termine del Codice penale. ”

(È approvato).

“ Art. 48. Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

“ Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a cinquanta lire. ”

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Sinora si è parlato di teatri, di rappresentazioni coreografiche, ma non vedo siasi fatto cenno delle rappresentazioni acrobatiche nelle quali succedono casi, che veramente rattristano gli spettatori.

Per esempio gli acrobati arditi che si slanciano con coraggio a quell'esercizio così detto del *trapezio*, se sbagliano ad afferrare la sbarra, qualche volta precipitano sul suolo e si schiacciano; e ne abbiamo avuto degli esempi a Livorno, a Trieste ed in altri luoghi.

Io vorrei che fosse stabilito che l'autorità di pubblica sicurezza dovesse sapere in che consistano questi spettacoli, e quando sieno evidentemente pericolosi, stabilire norme per raccogliere gli acrobati in caso di caduta, o per proibire addirittura quello speciale spettacolo.

Ricordo a questo proposito un distinto mio amico, e lo ricordo a titolo d'onore, il professore Francesco Marzolo, il quale su questo argomento

stampò un opuscolo, che fu pubblicato a Milano dalla " *Biblioteca del Popolo* ", in cui si raccomanda che certi spettacoli o giuochi acrobatici siano meglio regolati, anzi addirittura proibiti.

Io quindi prego la Commissione di voler formulare un articolo su questo argomento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, relatore. Io credo che il desiderio dell'onorevole nostro collega Cavalletto sia già stato soddisfatto dalla disposizione dell'articolo 39, in cui si dice:

" Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. "

Ora i saltimbanchi danno trattenimenti pubblici; dunque per darli hanno bisogno del permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza; e ciò mi pare che basti. Se però ciò non pare all'onorevole Cavalletto, la Commissione, adunandosi domani, prenderà nella dovuta considerazione la sua proposta.

Cavalletto. Mi pare che sarebbe opportuno fare un articolo apposito per questo argomento.

Presidente. Allora rimanderemo la discussione a lunedì.

Rinnovo l'avvertenza che gli articoli aggiuntivi dell'onorevole ministro sono stampati e distribuiti; e la preghiera a quegli onorevoli deputati che desiderassero presentare emendamenti, di presentarli in tempo all'ufficio di Presidenza affinchè possano essere stampati e distribuiti alla Commissione come prescrive il regolamento.

Comunicasi una domanda di interpellanza.

Presidente. Ora do comunicazione alla Camera della seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Colombo.

" Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze, sulla situazione attualmente fatta all'industria degli spiriti. "

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare al suo collega questa domanda d'interpellanza.

Crispi, presidente del Consiglio. Darò notizia al mio collega il ministro delle finanze della presentazione di questa domanda d'interpellanza; ed egli, alla prima riunione della Camera farà sapere se e quando intenda rispondervi.

La seduta termina alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Interpellanza del deputato Placido al ministro dei lavori pubblici circa i danni derivanti dai lavori eseguiti nel porto di Napoli.

2. Seguito della discussione circa il disegno di legge sulla pubblica sicurezza. (115)

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla emigrazione. (85)

4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

5. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

6. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

7. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

8. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

9. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

10. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

11. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

12. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

13. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

14. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

15. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

16. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

17. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

18. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

19. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

